

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 11 giugno 2026, n. 453

Programmazione e finalizzazione delle risorse del decreto interministeriale 13 gennaio 2026 "Riparto, per l'annualità 2024, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Rimodulazione delle risorse del Fondo di cui ai decreti interministeriali 23 novembre 2016, 21 giugno 2017, 15 novembre 2018 e modifica del termine di rendicontazione finale di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 986.

Oggetto: Programmazione e finalizzazione delle risorse del decreto interministeriale 13 gennaio 2026 “*Riparto, per l’annualità 2024, delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”. Rimodulazione delle risorse del Fondo di cui ai decreti interministeriali 23 novembre 2016, 21 giugno 2017, 15 novembre 2018 e modifica del termine di rendicontazione finale di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 986.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTI, per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2026”;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2025, n. 1349 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

RICHIAMATI

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” e s.m.i.;
- la legge 2 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 23 novembre 2016 “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la Strategia dei diritti delle persone con disabilità 2021– 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 finale, del 3 marzo 2021;
- la legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare quanto previsto dall’art. 1, comma 170, che in sede di prima applicazione definisce tra i LEPS i progetti per il «Dopo di Noi e per la Vita Indipendente»;
- le “Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza”, adottate nel settembre 2022 dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2025, con il quale viene adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 23 luglio 2025, n. 5 che approva il “Piano sociale regionale 2025-2027”;
- il decreto interministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016”;
- il decreto interministeriale del 21 giugno 2017 “Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave del sostegno familiare per l’anno 2017”;
- il decreto interministeriale 15 novembre 2018 “Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’anno 2018”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 “Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2019.”;
- il decreto interministeriale 7 dicembre 2021 “Riparto per l’annualità 2021 delle risorse del Fondo

- per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- il decreto interministeriale 21 dicembre 2022 “Riparto per l'annualità 2022 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
 - la deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. Attuazione articolo 43, comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;
 - la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 554 “Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016”;
 - la deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 2023, n. 334 “Individuazione dei componenti del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, nonché delle modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dello stesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
 - la deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 453 “Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 584/2020 e n. 585/2020. Fissazione dei termini per la presentazione dei piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della l. r. 11/2016 per il triennio 2024-2026. Aggiornamento del Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali di cui all'allegato B della DGR 584/2020”;
 - la deliberazione di Giunta regionale 08 marzo 2024, n. 141 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione dello schema di Contratto di servizio con l'ASP Asilo Savoia per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale”;
 - la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 986 “Indirizzi di riprogrammazione delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, trasferite ai sovrambiti distrettuali del Lazio”;
 - la deliberazione di Giunta regionale 30 maggio 2024, n. 372 “Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta del “Dopo di Noi”. Adozione del documento “Durante e Dopo di Noi” – Libro Verde della Regione Lazio”;
 - la deliberazione della Giunta regionale 09 ottobre 2025, n. 894 “Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia per l'avvio di una collaborazione sulle tematiche legali connesse all'utilizzo degli istituti giuridici per il vincolo di destinazione dei beni mobili e immobili previsti dalla Legge 2 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità prive di sostegno familiare”;
 - la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2025, n. 1303 “Adozione del documento “Libro Bianco della Regione Lazio sul Durante e Dopo di Noi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112”;
 - la determinazione dirigenziale 10 luglio 2025, n. G08896 “Programma FSE+ 2021- 2027 Priorità 3 'Inclusione Sociale' - Obiettivo specifico k) ESO4.11. Approvazione dell'Avviso pubblico 'Centri polivalenti 2.0 per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi'. Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi (cod. creditore 3805) per euro 5.000.000,00 di cui euro 3.500.000,00 e.f. 2026, euro 1.500.000,00 e.f. 2027, capitoli U0000A43182, U0000A43183, U0000A43184. Codice SIGEM 25019”;
 - la deliberazione di Giunta regionale 09 ottobre 2025, n. 902 “Concorso regionale al finanziamento dei percorsi in favore di persone adulte con disabilità in strutture residenziali socioassistenziali di cui alla l.r. 41/2003 e in programmi del Dopo di Noi di cui alla legge n. 112/2016”. Perfezionamento delle prenotazioni di impegno n. 57768/2025 per l'importo di euro 18.595.836,85 e n. 57769/2025

per l'importo di euro 5.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2025, sul capitolo U0000H41924, in favore di Roma Capitale e dei distretti sociosanitari del Lazio”;

- la deliberazione 18 dicembre 2025, n. 1264 “Approvazione del documento "Linee di indirizzo regionali per il funzionamento delle Case della Comunità””;
- la deliberazione di Giunta regionale 18 dicembre 2025, n. 1270 “Approvazione delle “Linee di indirizzo regionali per implementare la metodologia del Budget di Salute” di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2025, n. 416”;

VISTO altresì in particolare:

- il decreto 13 gennaio 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute “Riparto, per l'annualità 2024, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 986 “Indirizzi di riprogrammazione delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, trasferite ai sovrambiti distrettuali del Lazio”, su autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Regione ha riprogrammato le risorse imputate sulle diverse annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 ancora nelle disponibilità di alcuni sovrambiti distrettuali nell'anno 2023 e ha disposto un cronoprogramma di monitoraggio trimestrale e di rendicontazione finale al 31 dicembre 2025;
- è stata conclusa la rendicontazione delle risorse a valere sull'annualità 2019, a seguito della restituzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle economie con determinazione dirigenziale n. G17197 del 17 dicembre 2024;
- dal monitoraggio al 31.12.2025 sono risultate economie sulle annualità 2016, 2017, 2018;

VISTA la nota della Direzione regionale Inclusione sociale al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 0264902 del 11 marzo 2026, in cui la Regione oltre a trasmettere il monitoraggio al 31.12.2025 delle spese relative alle annualità 2016, 2017 e 2018, ha richiesto l'autorizzazione alla rimodulazione delle economie sulle diverse tipologie di spesa e alla eventuale destinazione delle quote residue ai sovrambiti con maggiore capacità di utilizzo;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 0005236 del 30 marzo 2026, in cui viene espresso parere favorevole alla rimodulazione delle sopra citate risorse;

VISTA la nota 0377453 del 9 aprile 2026 della Direzione regionale inclusione sociale in cui è richiesto ai n. 6 sovrambiti interessati da quote residue delle annualità 2016, 2017, 2018, di trasmettere il dato aggiornato della rendicontazione al primo trimestre 2026;

PRESO ATTO dell'aggiornamento della rendicontazione al primo trimestre 2026 che presenta economie per n. 3 sovrambiti pari a complessivi € 150.237,22 imputate all'annualità 2016, € 226.032,20 imputate all'annualità 2017, € 280.973,33 imputate all'annualità 2018;

VISTO l'allegato A “Rimodulazione regionale per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, annualità 2016 di cui al Decreto interministeriale 23 novembre 2016, annualità 2017, di cui al Decreto interministeriale 21 giugno 2017, annualità 2018 di cui al Decreto interministeriale 15 novembre 2018” in cui vengono riportate le quote

residue rimodulandole sulle diverse tipologie di interventi di cui all'art. 5, comma 4 del decreto 23 novembre 2016;

TENUTO CONTO che le sopra citate economie imputate alle annualità 2016, 2017, 2018, risultano in quota parte impegnate dai sovrambiti interessati e pertanto sono in via di rendicontazione;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal punto 1.2 "Rendicontazione dei Distretti sociosanitari" dell'Allegato A della DGR 454/2023, che prevede che la Regione può rideterminare l'assegnazione del fondo, nella misura dei residui rilevati, in favore dei Distretti al fine di accelerare la spesa nel rispetto delle condizioni di rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

RITENUTO

- di adottare la rimodulazione delle risorse residue del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, imputate all'annualità 2016, 2017, 2018, sulle diverse tipologie di interventi di cui all'art. 5, comma 4 del decreto interministeriale 23 novembre 2016, come riportata nell' "Allegato A" parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che le risorse rimodulate imputate alle annualità 2016, 2017, 2018, qualora risultino impegnate e in via di rendicontazione restino in capo ai sovrambiti a cui sono state assegnate, ovvero qualora non impegnate alla data di pubblicazione della presente deliberazione, vengano assegnate ai sovrambiti con maggiore capacità di spesa;
- di stabilire la modifica del termine di rendicontazione finale di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 986, delle risorse rimodulate imputate alle annualità 2016, 2017, 2018, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, pena la revoca del finanziamento;

PRESO ATTO che il decreto interministeriale 13 gennaio 2026:

- adotta, in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, i criteri definiti dal tavolo tecnico istituito con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2025, n. 231, ai fini del riparto delle risorse di cui al Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare - Legge 112/2016, coerentemente alle esigenze rilevate in ambito territoriale (art.1, comma 1);
- definisce le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2024 attribuendo alla Regione Lazio un importo pari ad euro 8.170.780,90 (art. 3 comma 1 e Tabella 1, colonna C);
- stabilisce di destinare una quota dell'assegnazione, pari ad euro 1.695.300,00 al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave, al fine del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio in favore dei beneficiari delle progettualità (art. 3 comma 2 e Tabella 1, colonna D);
- stabilisce che le Regioni adottino indirizzi di programmazione, ai fini dell'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nelle forme di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità (art. 4, comma 1);
- stabilisce che, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero, le Regioni provvedono a trasferire le risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto stabilito nella programmazione regionale e che, entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse agli Ambiti, le regioni provvedono ad inserire nell'apposita sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS) le informazioni contenute nell'Allegato del decreto ministeriale relativo ai flussi finanziari (art. 3, comma 3);

- stabilisce che le Regioni riportano la programmazione delle risorse finanziarie nell'apposita sezione del SIOSS e finalizzano la procedura di compilazione a completamento delle informazioni inserite, informando il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'avvenuta compilazione, entro novanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto da parte della Corte dei conti (art. 4, comma 2);
- stabilisce che l'erogazione delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è condizionata:
 - alla valutazione, entro trenta giorni dalla finalizzazione di cui al sopra citato art. 4, comma 2, della coerenza della programmazione regionale con le finalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016;
 - alla rendicontazione, da parte delle Regioni, sull'utilizzo di almeno il 75% della quota relativa all'annualità 2022, su base regionale, prevedendo che eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva annualità e che, nei casi di mancata rendicontazione delle risorse assegnate, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 199 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (art. 5, commi 1 e 2);
- stabilisce che gli ambiti territoriali provvedono ad inserire nella specifica sezione del SIOSS le informazioni relative alla rendicontazione delle risorse finanziarie (art. 5, comma 3);
- stabilisce che, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di interventi, nonché le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del 22 agosto 2019 e inseriscono nella specifica sezione del SIOSS tali informazioni che sono poi validate dalle Regioni (art. 5, comma 4);

CONSIDERATO

- che l'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero è condizionata alla rendicontazione, da parte delle Regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;
- che, a decorrere dal 2021, le Regioni devono rilevare le informazioni sugli utilizzi delle risorse nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5 del decreto medesimo;

PRESO ATTO del superamento della percentuale del 75% di spesa su base regionale in riferimento al Fondo di cui all' annualità 2022, caricato nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS);

PRESO ATTO dell'avanzamento della spesa, al primo trimestre 2026, pari al 94% relativa al Fondo di cui all' annualità 2021;

VISTO l'allegato B "Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, annualità 2024, di cui al Decreto 13 gennaio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità di concerto con il Ministero delle Economia e Finanze e il Ministero della Salute" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO opportuno:

- approvare gli indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, annualità 2024, di cui al decreto interministeriale 13 gennaio 2026, come riportati nell'“Allegato B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- disporre che le risorse residue imputate all'annualità 2021, dovranno essere rendicontate dai sovrambiti nella percentuale del 100% entro e non oltre il 31 dicembre 2026, pena la revoca del finanziamento;
- disporre che a partire dal riparto del Fondo dell'annualità 2024 di cui al decreto interministeriale 13 gennaio 2026, le risorse vengano ripartite a Roma Capitale, all'ASP Asilo Savoia, ai distretti sociosanitari e non più ai sovrambiti;
- stabilire che la gestione contabile e amministrativa nonché la rendicontazione delle risorse residue imputate alle annualità 2021, 2022, 2023, resti in capo ai sovrambiti a cui sono state assegnate;

TENUTO CONTO del processo di concertazione degli indirizzi di programmazione regionale del fondo 2024, avvenuto con Roma Capitale, i distretti sociosanitari, l'ASP Asilo Savoia, il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, istituito con Deliberazione di Giunta regionale 334/2024, che ricomprende, oltre alla Consulta regionale per le persone con disabilità l'ANCI, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, il Forum Regionale Terzo Settore, i rappresentanti delle federazioni e associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative;

VISTE

- la determinazione 20 gennaio 2026 n. G00553 “Accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad euro 8.170.780,90, sul capitolo di entrata E0000228159 esercizio finanziario 2026 - Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 "Autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualità 2024 -, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi)”;
- la deliberazione di Giunta regionale 12 febbraio 2026 n. 57 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2026 a integrazione del capitolo di entrata E0000228159 e del capitolo di spesa U0000H41170”;

DATO ATTO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione si provvede con le risorse statali, pari ad euro 8.170.780,90 di cui al decreto interministeriale 13 gennaio 2026 “Riparto, per l'annualità 2024, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, disponibili sul capitolo di spesa U0000H41170, esercizio finanziario 2026 (Missione 12, Programma 02, piano dei conti finanziario 1.04.01.02);

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente

- di adottare la rimodulazione delle risorse residue del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare imputate all'annualità 2016, 2017, 2018, sulle diverse tipologie di interventi di cui all'art. 5, comma 4 del decreto interministeriale 23 novembre 2016, come riportata nell' "Allegato A" parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che le risorse rimodulate imputate alle annualità 2016, 2017, 2018, qualora risultino impegnate e in via di rendicontazione restino in capo ai sovrambiti a cui sono state assegnate, qualora non impegnate alla data di pubblicazione della presente deliberazione, vengano assegnate ai sovrambiti con maggiore capacità di spesa;
- di stabilire la modifica del termine di rendicontazione finale di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 986, delle risorse rimodulate imputate alle annualità 2016, 2017, 2018, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, pena la revoca del finanziamento;
- di approvare gli indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, annualità 2024, di cui al decreto interministeriale 13 gennaio 2026, come riportati nell'"Allegato B", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre che a partire dal riparto del Fondo dell'annualità 2024 di cui al decreto interministeriale 13 gennaio 2026, le risorse vengano ripartite a Roma Capitale, all'ASP Asilo Savoia, ai distretti sociosanitari e non più ai sovrambiti;
- di disporre che le risorse residue imputate all'annualità 2021, dovranno essere rendicontate dai sovrambiti nella percentuale del 100% entro e non oltre il 31 dicembre 2026, pena la revoca del finanziamento;
- di stabilire che la gestione contabile e amministrativa nonché la rendicontazione delle risorse residue imputate all' annualità 2021, 2022, 2023, resti in capo ai sovrambiti a cui sono state assegnate;
- di provvedere agli oneri derivanti dalla presente deliberazione con le risorse statali, pari ad euro 8.170.780,90 di cui al decreto interministeriale 13 gennaio 2026 "Riparto, per l'annualità 2024, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", disponibili sul capitolo di spesa U0000H41170, esercizio finanziario 2024 (Missione 12, Programma 02, piano dei conti finanziario 1.04.01.02).

La Direttrice della Direzione regionale Inclusione Sociale adotta i provvedimenti di competenza al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio.



ALLEGATO A

Rimodulazione regionale per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, annualità 2016 di cui al Decreto interministeriale 23 novembre 2016, annualità 2017, di cui al Decreto interministeriale 21 giugno 2017, annualità 2018 di cui al Decreto interministeriale 15 novembre 2018.

Interventi finanziabili	Risorse da rimodulare annualità 2016	Risorse da rimodulare annualità 2017	Risorse da rimodulare annualità 2018
a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.	30.047,44 €	45.206,44 €	56.194,67 €
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	60.094,89 €	90.412,88 €	112.389,33 €
c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)	37.559,31 €	56.508,05 €	70.243,33 €
d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	19.530,84 €	29.384,19 €	36.526,53 €
e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7	3.004,74 €	4.520,64 €	5.619,47 €
TOTALE	150.237,22 €	226.032,20 €	280.973,33 €

La rimodulazione regionale delle risorse sulle tipologie di interventi finanziabili è formulata in coerenza con i criteri di programmazione regionale del Fondo di cui al decreto 13 gennaio 2026. Tale rimodulazione sulle diverse tipologie di intervento non rappresenta un vincolo per l'utilizzo da parte dei sovrambiti, che potranno eventualmente riprogrammare le risorse al fine di rispondere ai bisogni emergenti, evitare residui ed economie e rispettare i termini della rendicontazione finale.



ALLEGATO B

Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, annualità 2024, di cui al Decreto 13 gennaio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità di concerto con il Ministero delle Economia e Finanze e il Ministero della Salute

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto

➤ **Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**

Atti di programmazione e di indirizzo:

- Deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 942 "Decreto interministeriale del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 200 "Legge n. 112 del 22 giugno 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione di Giunta regionale 01 luglio 2021, n. 416 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020". Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 554 "Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 "Linee guida operative regionali per le finalità della Legge 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare " e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione";
- Deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 698 "Decreto 7 dicembre 2021 "Riparto per l'annualità 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione di Giunta regionale 01 giugno 2023, n. 249 "Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2022 "Riparto per l'annualità 2022 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 986 "Indirizzi di riprogrammazione delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, trasferite ai sovrambiti distrettuali del Lazio.";
- Deliberazione di Giunta regionale 30 maggio 2024, n. 372 "Legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta del "Dopo di Noi". Adozione del documento "Durante e Dopo di Noi" – Libro Verde della Regione Lazio";
- Deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 589 "Decreto 22 dicembre 2023 "Riparto per l'annualità 2023 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.";

- Deliberazione di Giunta regionale 9 ottobre 2025, n. 902 "Concorso regionale al finanziamento dei percorsi in favore di persone adulte con disabilità in strutture residenziali socioassistenziali di cui alla l.r. 41/2003 e in programmi del Dopo di Noi di cui alla legge 112/2016.";
- Deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2025, n. 1303 "Adozione del documento "Libro Bianco della Regione Lazio sul Durante e Dopo di Noi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112";
- Deliberazione di Giunta regionale 18 dicembre 2025, n. 1270 "Approvazione delle "Linee di indirizzo regionali per implementare la metodologia del Budget di Salute" di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2025, n. 416";
- Deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2025, n. 1165 "Sperimentazione della metodologia del Budget di Salute per implementare progetti di vita personalizzati in favore di persone con disturbo dello spettro autistico e persone con disturbo psichiatrico";
- Determinazione dirigenziale 31 luglio 2020, n. G09141 "Determinazione dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016".

Atti relativi al patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112/2016:

- Determinazione dirigenziale n. G15084 dell'8 novembre 2017 "Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28/11/2016";
- Determinazione dirigenziale G04647 del 10 aprile 2018 "D.G.R. n. 454 del 25 luglio 2017.Approvazione allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale" per le finalità della Legge n. 112 del 2 giugno 2016";
- Determinazione dirigenziale n. G10281 del 9 agosto 2018 "Determinazione dirigenziale G15084 dell'8 novembre 2017, Allegato A. Modifica al paragrafo denominato "Documentazione per la partecipazione alla manifestazione d'interesse" lettera c). Integrazione al paragrafo denominato "Descrizione degli interventi infrastrutturali". Modifica al paragrafo denominato "Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse".";
- Determinazione dirigenziale G15288 del 27 novembre 2018 "Determinazione dirigenziale G04647 del 10 aprile 2018. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016";
- Determinazione dirigenziale G06391 del 13 maggio 2019 "Determinazione dirigenziale G15288 del 27 novembre 2018. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016";
- Determinazione dirigenziale G13118 del 3 ottobre 2019 "Determinazione dirigenziale G06391 del 13 maggio 2019. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale G08546 del 20 luglio 2020 "Determinazione dirigenziale G13118 del 3 ottobre 2019. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale 22 ottobre 2020 n. G12260 "Determinazione dirigenziale G08546 del 20 luglio 2020. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G05449 del 12 maggio 2021 "Determinazione dirigenziale 22 ottobre 2020 n. G12260. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G11473 27 settembre 2021 "Determinazione dirigenziale 12 maggio 2021 n.G05449. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";

- Determinazione dirigenziale n. G04572 del 14 aprile 2022 "Determinazione dirigenziale 27 settembre 2021 n. G11473. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G16562 del 28 novembre 2022 "Determinazione dirigenziale 14 aprile 2022 n. G04572 Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G06202 del 09 maggio 2023 "Determinazione dirigenziale del 28 novembre 2022 n. G16562. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G07764 del 05 giugno 2023 "Determinazione dirigenziale del 9 maggio 2023 n. G06202. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G08564 del 20 giugno 2023 "Determinazione dirigenziale del 5 giugno 2023 n. G07764. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G13371 del 10 ottobre 2023 "Determinazione dirigenziale del 20 giugno 2023 n. G08564. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G15627 del 23 novembre 2023 "Determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2023 n. G13371. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G02821 del 12 marzo 2024 "Determinazione dirigenziale del 23 novembre 2023 n. G15627. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G09195 del 09 luglio 2024 "Determinazione dirigenziale del 12 marzo 2024 n. G02821 Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2025 n. G00806 "Determinazione dirigenziale n. G09195 del 09 luglio 2024. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016";
- Determinazione dirigenziale 28 febbraio 2025, n. G02580 "Determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2025 n. G00806 Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale 10 ottobre 2025, n. G13064 "Aggiornamento dell' "Elenco patrimonio immobiliare solidale per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016" di cui alla determinazione 28 febbraio 2025, n. G02580.";
- Determinazione dirigenziale 9 marzo 2026, n. G03037 "Aggiornamento dell'"Elenco patrimonio immobiliare solidale per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016" di cui alla determinazione 10 ottobre 2025, n. G13064";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 608 del 6 agosto 2019 "Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Individuazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia", operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale. Approvazione schema accordo di programma.";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 30 dicembre 2021 "Modifica all'Accordo di programma approvato con deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608 "Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Individuazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia", operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative

soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale".

- Deliberazione Giunta regionale 03 novembre 2022, n. 967 "DGR 698/2022. Ulteriori indirizzi di programmazione regionale di riparto delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 112/2016 e approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e le ATER del Lazio.";
- Deliberazione di Giunta regionale 08 marzo 2024, n. 141 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione dello schema di Contratto di servizio con l'ASP Asilo Savoia per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale";
- Deliberazione di Giunta regionale 9 ottobre 2025, n. 894 "Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia per l'avvio di una collaborazione sulle tematiche legali connesse all'utilizzo degli istituti giuridici per il vincolo di destinazione dei beni mobili e immobili previsti dalla Legge 2 giugno 2016 n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". e procedura di registrazione sul portale dell'ufficiale rogante del protocollo.

Atti di assegnazione territoriale delle risorse e di governo territoriale:

- Determinazione dirigenziale n. G17402 del 14 dicembre 2017 "Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi", ai sensi della D.G.R. 454 del 31 luglio 2017. Trasferimento risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovra distrettuali dell'importo di 7.635.600,00 euro.";
- Determinazione dirigenziale n. G18395 del 22 dicembre 2017 "Trasferimento risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Ripartizione delle risorse, complessivamente pari a 3.868.300,00 euro, destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), b), c) d) ed e) del Decreto Interministeriale di attuazione. Riparto, impegno e liquidazione in favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali della spettante quota pari ad un importo di 3.249.372,00 euro.";
- Determinazione dirigenziale n. G15288 del 27 novembre 2018 "Deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018 "Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018". Impegno e liquidazione dell'importo di 2.073.328,00 euro, n. impegno 30170/2018 sul capitolo H 41170." Approvazione dell'Allegato B "Linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi svolti in appartamenti di civile abitazione";
- Determinazione dirigenziale n. G17877 del 17 dicembre 2019 " Deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 942 "Decreto interministeriale del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di programmazione regionale." Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia" della somma complessiva di euro 5.161.100,00, sul capitolo H41170, Missione 12 – Programma 02, esercizio finanziario 2019.";
- Determinazione dirigenziale n. G17878 del 17 dicembre 2019 "DGR n.608/2019 Accordo di Programma tra la Regione Lazio e la IPAB "Opera Pia Asilo Savoia" operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11 /2016 sul territorio di

Roma Capitale. Impegno in favore della IPAB "Opera Pia Asilo Savoia" per una somma complessiva di euro 1.000.110,24 sul capitolo H41170 Es. Fin. 2019.”;

- Determinazione dirigenziale n. G03156 del 23 marzo 2021 “Modifica determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402 "Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi" ai sensi della D.G.R. n.454 del 31 luglio 2017. Trasferimento delle risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali dell'importo di 7.635.000,00 euro". Individuazione del Comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale Latina 4; - Latina 5”;
- Determinazione dirigenziale n. G05221 del 6 maggio 2021 “Modifica determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402 "Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi" ai sensi della D.G.R. n.454 del 31 luglio 2017. Trasferimento delle risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016. Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali dell'importo di 7.635.000,00 euro." Individuazione dell'Ente capofila dell'Ambito sovradistrettuale Rieti 1 - Rieti 4 - Rieti 5”.
- Determinazione dirigenziale n. G09504 del 14 luglio 2021 “Deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2020, n. 200 "Legge n. 112 del 22 giugno 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione regionale.". Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia" della somma complessiva di euro 5.660.490,00, sul capitolo H41170, Missione 12 e Programma 02, esercizio finanziario 2021”.
- Determinazione dirigenziale n. G16483 del 27 dicembre 2021 “Deliberazione di Giunta regionale 1° luglio 2021, n. 416 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020". Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.". Perfezionamento della prenotazione di impegno n.161406/2021 per l'importo complessivo di euro 7.880.290,00 sul capitolo U0000H41170 (Missione 12 - Programma 02 - Piano dei Conti 1.04.04.02), esercizio finanziario 2021, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia”;
- Determinazione dirigenziale n. G11370 26 agosto 2022 “Deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 698. "Decreto 7 dicembre 2021 "Riparto per l'annualità 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale." Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 47579/2022 per un importo pari a 5.572.320,00 euro sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2022, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia”;
- Determinazione dirigenziale n. G17048 05 dicembre 2022 “DGR 4 agosto 2022, n. 698 e DGR 3 novembre 2022, n. 967. Programmi di indipendenza abitativa avviati dai territori a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge n. 112/2016. Perfezionamento della prenotazione di impegno n.47579/2022 per un importo pari a 868.000,00 euro sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2022, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali”;
- Determinazione dirigenziale n. G17674 del 14 dicembre 2022 “DGR 4 agosto 2022, n. 698 e DGR 3 novembre 2022, n. 967. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 47579/2022 per un importo pari a euro 500.000,00 sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2022, a favore di ATER Comune di Roma, ATER Provincia di Roma, ATER Provincia di Frosinone, ATER Provincia di Rieti, ATER Provincia di Latina, ATER Provincia di Viterbo.”;

- Determinazione 18 dicembre 2023, n. G16952 “Deliberazione di Giunta regionale 1° giugno 2023, n. 249. "Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2022 "Riparto per l'annualità 2022 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale" Perfezionamento della prenotazione di impegno n.46347/2023 per un importo pari a euro 7.617.610,00 sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2023, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali, dell'ASP "Asilo Savoia", della ASP di Frosinone e dell'ASP Istituti di Santa Maria in Aquiro.”;
- Determinazione dirigenziale 30 agosto 2024, n. G11429 “Deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2024, n. 589. "Decreto 22 dicembre 2023 "Riparto per l'annualità 2023 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale". Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 55865/2024 per un importo pari a euro 7.617.610,00 sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2024, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia".”;
- Determinazione dirigenziale 11 novembre 2025, n. G15003 “Deliberazione di Giunta regionale n. 902 del 09/10/2025 "Concorso regionale al finanziamento dei percorsi in favore di persone adulte con disabilità in strutture residenziali socioassistenziali di cui alla l.r. 41/2003 e in programmi del Dopo di Noi di cui alla legge n. 112/2016". Perfezionamento delle prenotazioni di impegno n. 57768/2025 per l'importo di euro 18.595.836,85 e n. 57769/2025 per l'importo di euro 5.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2025, sul capitolo U0000H41924, in favore di Roma Capitale e dei distretti sociosanitari del Lazio.”;
- Determinazione dirigenziale 10 dicembre 2025, n. G16773 “Azioni strategiche del "Libro Bianco della Regione Lazio sul Durante e Dopo di Noi, di cui alla legge 112/2016". Deliberazione Giunta regionale 7 agosto 2025, n. 712. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 55204/2025 per l'importo di euro 650.000,00, per l'esercizio finanziario 2025, sul capitolo U0000H41730 in favore del Consorzio per i Servizi alla Persona ALPES, il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere e il Consorzio dei Laghi.”;
- Determinazione dirigenziale 10 dicembre 2025, n. G16853 “Deliberazione di Giunta regionale n. 1165 del 28 novembre 2025 “Sperimentazione della metodologia del Budget di Salute per implementare progetti di vita personalizzati in favore di persone con disturbo dello spettro autistico e persone con disturbo psichiatrico. Perfezionamento delle prenotazioni di impegno n. 49096/2025 per l'importo di euro 4.000.000,00 sul capitolo U0000H41747 per l'esercizio finanziario 2025, n. 55207/2025 per l'importo di euro 1.400.000,00, n. 55209/2025 per l'importo di euro 500.000,00 e n. 65916/2025 per l'importo di euro 2.500.000,00, sul capitolo U0000H41903 per l'esercizio finanziario 2025, in favore di Roma Capitale e dei distretti sociosanitari”.

➤ **Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 23 novembre 2016, ove è previsto che *Le Regioni adottano la programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze. Descrivere le modalità di confronto con le autonomie locali, nonché il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, dettagliare le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.***

La programmazione regionale sul Dopo di Noi è definita in coerenza con l'insieme dell'offerta territoriale rivolta alle persone adulte con disabilità e promuove l'integrazione delle risorse della Legge 112/2016 con quelle afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Non autosufficienza, fondi regionali dedicati,

Fondo sociale europeo, Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".

Le esperienze maturate nell'ambito della Legge 112/2016 costituiscono inoltre un patrimonio di apprendimento fondamentale per l'evoluzione delle politiche in materia di disabilità, avendo già consentito lo sviluppo di modelli di progettazione personalizzata fortemente orientati all'autodeterminazione e alla vita indipendente. Tali esperienze rappresentano oggi una base concreta anche per l'attuazione del progetto di vita di cui al D.lgs. 62/2024; i principi e i presupposti della Legge 112/2016 risultano infatti anticipatori del paradigma introdotto dalla riforma. Il modello di integrazione delle attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e presentano finalità coincidenti, discende direttamente dall'impianto della Legge 112/2016 e del DM 23 novembre 2016, che collocano gli interventi del Dopo di Noi all'interno di un progetto personalizzato e parte integrante del progetto di vita personalizzato e partecipato di cui al d.lgs. 62/2024, ove richiesto, non come singole prestazioni, ma come parte di una presa in carico globale della persona con disabilità. Tale integrazione deve essere orientata al superamento di logiche di intervento frammentate o standardizzate, favorendo la costruzione di risposte personalizzate e flessibili, capaci di orientare e innovare l'intero sistema dei servizi ed evitando il ricorso a modelli predefiniti non coerenti con i bisogni individuali.

Tutte le programmazioni rivolte alle persone con disabilità agiscono nell'ottica di attivare servizi che accolgano il bisogno del cittadino, rispondano in termini di presa in carico territoriale, per prevenire e contrastare pratiche di istituzionalizzazione. In particolare, gli interventi del "Durante e Dopo di Noi" devono essere considerati leve strategiche per promuovere percorsi di deistituzionalizzazione e vita indipendente, anche attraverso soluzioni abitative innovative e di piccola dimensione.

La legge n. 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" nel comma 170 fa rientrare il dopo di noi a pieno titolo tra i LEPS individuati come prioritari, come anche nel recente Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui al Decreto del 2 aprile 2025.

Gli interventi a valere sul fondo della legge 112/2016 possono integrare le risorse provenienti da molteplici servizi già in essere, a partire da quelli che concorrono alla permanenza nei contesti domiciliari, entro la comunità di riferimento, in un'ottica di "deistituzionalizzazione", delle politiche di sostegno e protezione sociale, così come le opportunità fornite da interventi abilitativi in contesti di diversa natura, a prevalenza sociale, come centri diurni e strutture semi-residenziali o contributi economici per progetti di capacitazione personale ed orientamento al mondo del lavoro.

L'esperienza applicativa della Legge 112/2016 oltre a evidenziare la necessità di una piena integrazione tra le diverse fonti di finanziamento e i diversi sistemi di intervento (sociale, sanitario, sociosanitario e comunitario), ha di fatto anticipato la logica del budget di progetto oggi formalizzata nel progetto di vita di cui al d.lgs. 62/2024.

La programmazione territoriale delle risorse in un'ottica di integrazione viene realizzata attraverso il piano sociale di zona di cui all'articolo 48 della l.r. n. 11/2016 che risulta essere lo strumento privilegiato per poter garantire procedure amministrative che superino la logica del finanziamento a silos e disuguaglianze territoriali nell'accesso agli interventi del "Durante e Dopo di Noi", promuovendo la diffusione di buone pratiche e modelli organizzativi efficaci tra i diversi ambiti territoriali.

In ogni caso le risorse assegnate per il Dopo di Noi a Roma Capitale e ai distretti sociosanitari sono da intendersi come aggiuntive e non sostitutive rispetto a risorse già destinate per finalità similari.

Il sistema dell'offerta territoriale per le persone adulte con disabilità con necessità di sostegno intensivo, nell'ottica del venire meno della rete familiare, nonché prive del sostegno della famiglia di origine, può integrare alle risorse della Legge 112/2016, linee di intervento domiciliari, semiresidenziali, diurni e residenziali, sociosanitari e socioassistenziali di seguito elencati:

-Fondi PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

-Assistenza domiciliare socioassistenziale (Deliberazione della Giunta Regionale del 03/05/2016, n. 223 "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio", e s.m.i.);

- Risorse del Fondo nazionale Non autosufficienza (FNA), come Contributi e servizi per la disabilità con necessità di sostegno intensivo e molto intensivo e progetti di Vita indipendente (Assistente personale, Abitare in autonomia, Inclusione sociale e relazionale, Trasporto sociale, Domotica, Azioni di sistema);
- Fondi regionali per contributi economici e assegni di cura, comprese le provvidenze economiche in favore di persone con disagio psichico di cui al regolamento regionale 15 marzo 2024, n. 2;
- Progettualità in capo ai Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e disabilità con bisogni complessi (Avviso a valere su fondi FSE+21/27 Determinazione G08896 del 10/07/2025);
- Servizi per la vacanza di cui all'art. 29 della l.r 11/2016 (Deliberazione n. 1121 del 19/12/2024);
- Assistenza domiciliare integrata (ADI) di cui all'art. 22 del DPCM 17 gennaio 2017;
- Assistenza socioassistenziale semiresidenziale di cui all'art. 34 del DPCM 17 gennaio 2017;
- Altri interventi in attuazione dei LEA di cui al DPCM 17 gennaio 2017, in capo alle aziende sanitarie locali;
- Offerta semi-residenziale socioassistenziale (Legge regionale del 12 dicembre 2003, n.41 e DGR 1305/2004);
- Misure rivolte a persone con disabilità a forte rischio di esclusione sociale, attivate con le risorse del Fondo Sociale Europeo;
- Misure finalizzate al contrasto alla povertà (PN Inclusione e Assegno di Inclusione);
- Risorse del Fondo nazionale per l'inclusione sociale delle persone con disabilità di cui al Decreto 29 luglio 2022 e Decreto 13 ottobre 2025;
- Risorse per l'implementazione della metodologia del Budget di salute (DGR 1270/2025; DGR 1165/2025);
- Risorse per l'implementazione dei progetti di vita di cui al Decreto 197/2024;

In merito alle linee di finanziamento regionali a concorso di quelle statali per l'attuazione della Legge 112/2016, si richiama la finalizzazione di € 23.595.836,85 con DGR 902/2025, destinata ai Comuni/Enti capofila dei distretti socioassistenziali per implementare tra l'altro le azioni del Dopo di Noi, con priorità alla gestione delle liste di attesa.

I programmi di vita indipendente, di cui al Fondo non autosufficienza, sono interventi, che si integrano con altri sostegni e servizi, pensati per permettere alle persone con disabilità di vivere con maggiore autonomia, scegliendo dove e con chi vivere e organizzando la propria quotidianità.

La vita Indipendente rappresenta la possibilità, per le persone con disabilità, di condurre la propria esistenza in condizioni di piena autonomia decisionale, esercitando il diritto all'autodeterminazione e compiendo scelte consapevoli in ogni ambito della vita – dall'abitare al lavoro, dalle relazioni personali alla partecipazione sociale – in coerenza con i principi di dignità, inclusione e pari opportunità. Tale diritto è riconosciuto dall'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che sancisce il diritto a vivere nella comunità con la stessa libertà di scelta delle altre persone, evitando isolamento e segregazione.

I progetti per la vita indipendente comprendono interventi finalizzati al rafforzamento dell'autonomia individuale e della partecipazione sociale: sostegno all'abitare in autonomia (anche attraverso soluzioni di housing e cohousing), inserimento lavorativo, sviluppo delle competenze, accesso al tempo libero e alle relazioni sociali, nonché utilizzo di tecnologie come la domotica. Nell'ambito del PNNA tali interventi sono definiti in specifiche linee di azione.

All'interno di questo sistema, una funzione strategica è svolta dalle Agenzie per la vita indipendente, che sono punti di riferimento territoriali finalizzati a sostenere concretamente ove richiesto dalla persona interessata i percorsi di autonomia e autodeterminazione delle persone con disabilità attraverso le seguenti attività:

- supportano, ove richiesto, nella costruzione e realizzazione del proprio progetto di vita;
- operano come snodo di rete tra persona con disabilità, famiglia, servizi sociali e socioassistenziali;
- promuovono un approccio centrato sulla persona, basato anche sulla consulenza tra pari (peer counseling);
- rafforzano il protagonismo e la partecipazione attiva nei processi decisionali.

Esse contribuiscono a qualificare i progetti di vita garantendone coerenza con i principi della vita indipendente, attraverso azioni di accompagnamento, empowerment e sviluppo delle reti territoriali, favorendo il superamento delle barriere e delle discriminazioni.

Nel Piano Sociale Regionale 2025–2027, in linea con quanto previsto dall'art. 12 comma 2, lettera e) della l.r. 11/2016, la Regione ha individuato, tra l'altro, come priorità, il consolidamento di una rete strutturata e omogenea di Agenzie per la Vita Indipendente su tutto il territorio, con l'obiettivo di costruire un sistema integrato capace di garantire pari opportunità e percorsi concreti di autonomia e inclusione.

Il rafforzamento della rete è stato sostenuto tramite uno specifico Avviso pubblico finanziato con risorse FSE+ 2021–2027, volto alla selezione di Enti del Terzo Settore per la gestione delle Agenzie. Il modello ha previsto l'attivazione di Agenzie su base territoriale (a livello di ASL), con funzioni di presidio locale e coordinamento degli interventi.

Le Agenzie ove richiesto dalla persona o da chi lo rappresenta, svolgono, tra le altre, le seguenti attività:

- collaborazione alla definizione, realizzazione e monitoraggio del progetto di vita;
- mappatura e facilitazione dell'accesso a risorse e servizi;
- supporto all'abitare in autonomia e all'accessibilità;
- empowerment della persona e della famiglia;
- attivazione di reti e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
- supporto amministrativo;
- promozione della formazione e della sensibilizzazione;
- consulenza alla pari (peer counseling).

Rispetto ai servizi per l'abitare rivolti alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, in previsione del venir meno del supporto familiare, è opportuno distinguere gli ambiti di intervento attualmente vigenti nel Lazio, che condividono finalità di tutela e promozione dell'autonomia con diversi modelli organizzativi e operativi.

La Regione ha disciplinato l'offerta socioassistenziale tradizionale attraverso la **I.r. 41/2003** e la **DGR n. 1305/2004**, successivamente integrate e aggiornate. In tale cornice rientrano le strutture residenziali come le case famiglia e le comunità alloggio per persone adulte con disabilità, che operano secondo standard definiti in termini di autorizzazione, funzionamento e accreditamento. Queste soluzioni si configurano come servizi strutturati, inseriti in un sistema organizzato e regolato, e possono accogliere fino a 8 posti letto nel caso delle case famiglia, fino a 20 posti letto nel caso delle comunità alloggio.

I programmi previsti dalla legge 112/2016 ("Dopo di noi"), pur perseguendo finalità analoghe in termini di deistituzionalizzazione e promozione della vita indipendente, si realizzano in civili abitazioni, anche di proprietà della persona con disabilità, e sono centrati sulla titolarità della stessa nel definire il proprio progetto di vita, tempi e modalità dell'abitare. I sostegni vengono costruiti in maniera personalizzata, sulla base dei bisogni, delle preferenze e delle scelte individuali.

In questo ambito, le soluzioni abitative si caratterizzano per una dimensione più contenuta e maggiormente assimilabile a quella familiare, prevedendo generalmente la presenza di un numero limitato di conviventi, fino a un massimo di 5 persone.

Le due linee di intervento non sono pertanto sovrapponibili: le strutture socioassistenziali rispondono a un modello organizzato e regolato di offerta residenziale, i programmi del "Dopo di noi" si configurano come percorsi personalizzati e flessibili.

Oltre alle due modalità sopra descritte, i programmi finanziati nell'ambito del **PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"**, hanno introdotto recentemente ulteriori elementi di innovazione. Tali interventi presentano significative affinità con l'impianto della legge 112/2016, in quanto:

- ✓ sono basati su progetti personalizzati;
- ✓ promuovono la vita indipendente e l'abitare in contesti non istituzionalizzanti;
- ✓ prevedono l'utilizzo di appartamenti o gruppi appartamento, con un numero limitato di beneficiari;
- ✓ integrano dimensione abitativa, inclusione sociale e inserimento lavorativo.

Tuttavia, si distinguono sia rispetto all'offerta socioassistenziale tradizionale sia rispetto al "Dopo di noi" per alcuni aspetti specifici poiché hanno una natura progettuale e temporanea, legata al ciclo di finanziamento del PNRR, e sono fortemente orientati a target specifici e a risultati misurabili, collocandosi in una logica di

sperimentazione e innovazione dei modelli di intervento, con potenziale funzione di integrazione e sviluppo delle politiche ordinarie.

E' nella facoltà del distretto sociosanitario, nell'ottica di agevolare l'armonizzazione del ventaglio dell'offerta disponibile, attuare una ricognizione degli attuali percorsi residenziali finanziati da risorse pubbliche, autorizzati secondo la DGR 1305/2004 e accreditati secondo la DGR 130/2018, o percorsi finanziati dal PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2, realizzati in unità di piccole dimensioni (non oltre 5 conviventi) che presentano già i prerequisiti di cui al decreto 23 novembre 2016 e promuovere una eventuale riconversione degli stessi in programmi di indipendenza abitativa di cui alle disposizioni attuative della legge 112/2016.

La trasformazione dei percorsi, qualora possibile, rappresenta una opportunità di armonizzazione e riordino dei servizi territoriali, nell'ottica di definire target e obiettivi distinti per ciascuna unità di offerta disponibile, nonché massimizzare l'uso delle risorse e le linee di finanziamento attualmente fruibili.

Si specifica che qualora il percorso in essere venga convertito in programma di indipendenza abitativa di cui alla legge 112/2016, l'immobile dovrà essere iscritto nell'Elenco del patrimonio immobiliare solidale di cui alla Determinazione dirigenziale n. G15084 dell'8 novembre 2017 e s.m.i.

Relativamente alla misura sopra citata del PNRR, la circolare MLPS 0000496.11-11-2022 ha chiarito che è possibile considerare tra i fruitori della misura 5, investimento 1.2, anche coloro che già beneficiano delle risorse "Dopo di noi". Precipuo obiettivo delle azioni legate al PNRR è quello di estendere sui territori azioni già sperimentate in modo da permettere a platee più vaste di persone con disabilità l'occasione per l'inserimento e l'inclusione.

A seguito di una valutazione da parte dell'UVMD, l'ipotesi di utilizzare il fondo del PNRR citato su persone già beneficiarie della legge 112/2016 può rientrare nell'obiettivo di permettere un ulteriore passo verso una forma di indipendenza adeguata alle esigenze e alle potenzialità dei richiedenti che vedrebbero così crescere le proprie potenzialità e riconoscersi come cittadini a tutti gli effetti.

La circolare richiama altresì l'obbligo di evitare sovrapposizioni delle due misure in riferimento ad uno stesso beneficiario, tale da rappresentare un doppio finanziamento, raccomandando di provvedere ad una sospensione delle misure attivate con le risorse "Dopo di noi" nel momento dell'effettivo inserimento nel gruppo appartamento di cui alla misura 1.2, qualora questo costituisca il passaggio ad un ulteriore avanzamento nel percorso di autonomia.

Con la circolare del MEF - Ragioneria generale dello Stato n. 33 del 31 dicembre 2021 è stato chiarito come il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (divieto di doppio finanziamento).

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (divieto di doppio finanziamento).

Il divieto di doppio finanziamento e la possibilità di cumulo tra Fondo Legge 112/2016 e Misura 5, investimento 1.2 del PNRR, riguarda anche eventualmente gli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto 23 novembre 2016. Si richiama la medesima circolare 0000496.11-11-2022, per le specifiche relative agli interventi infrastrutturali e di locazione qualora vengano utilizzate risorse del PNRR per gli immobili.

La circolare MLPS 0001425.24.06.2024 "Complementarità interventi PNRR di competenza del MLPS e Fondi strutturali" inoltre richiama "l'assoluta necessità di programmare le attività assicurando la complementarità e non concorrenza delle due fonti di finanziamento per poter così intercettare e corrispondere pienamente ai sempre maggiori fabbisogni delle persone e delle imprese in termini di gap di competenze, occupazionali (in particolare donne e giovani) e di inclusione e sicurezza sul lavoro, in un contesto in rapida evoluzione. Ciò comporta la conseguente impossibilità di programmare interventi suscettibili di sovrapporsi a quelli finanziati

da altro fondo, o che possano rendere più difficoltoso e/o mettere a rischio il conseguimento di traguardi e obiettivi medesimi.”

Confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

I presenti indirizzi di programmazione scaturiscono dal confronto e dai processi di consultazione e concertazione con i distretti sociosanitari del Lazio, attraverso la periodica istituzione di incontri di monitoraggio circa l’attuazione della normativa e l’analisi delle priorità e criticità territoriali. Contestualmente sono periodicamente organizzati incontri con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap, le associazioni di familiari e le consulte locali.

Inoltre, la programmazione è concertata con il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, istituito con Deliberazione di Giunta regionale 334/2024, che ricomprende, oltre alla Consulta regionale, l’ANCI, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, Forum Regionale Terzo Settore, i rappresentanti delle federazioni e associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative.

Nell’anno 2024, con la DGR n. 372 la Regione ha adottato il documento “Durante e Dopo di Noi – Libro Verde della Regione Lazio”, con l’obiettivo di accelerare il percorso, già avviato negli anni passati, di attuazione della legge 112/2016 individuando in particolare tre sfide:

- “La qualità del progetto di vita”;
- “La sostenibilità del progetto di vita”;
- “Il progetto di vita nella comunità”.

Il Libro Verde è stato realizzato in accordo con la Consulta regionale per la disabilità e attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto vari stakeholder, tra cui esperti nazionali e internazionali, rappresentanti dei servizi sociali, ASL, enti del terzo settore e associazioni di familiari.

In continuità con il Libro Verde, la Regione, ha avviato nell’anno 2025 un nuovo processo partecipato finalizzato alla stesura del Libro Bianco sul Durante e Dopo di Noi, un documento programmatico e strategico per affrontare le sfide definite nel Libro Verde, nonché per avere una base condivisa per la pianificazione e la programmazione delle politiche regionali sul tema.

La consultazione pubblica per la definizione del Libro Bianco ha interessato istituzioni, enti locali, terzo settore, famiglie e persone con disabilità, a diverso titolo, coinvolti attivamente nell’attuazione delle finalità della Legge 112/2016. Il processo ha portato alla definizione del **Libro Bianco** adottato con DGR 1303/2025.

Il Libro Bianco si colloca all’interno di un quadro normativo ampio, che comprende la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la Strategia europea 2021–2030, la legge 112/2016 e la recente riforma nazionale della disabilità di cui alla legge 227/2021.

Su queste basi, il Libro Bianco individua quattro **priorità operative nel territorio regionale**:

- potenziare la comunicazione e le competenze;
- migliorare la qualità e la sostenibilità dei progetti;
- facilitare la messa a disposizione di immobili;
- rafforzare la governance e il monitoraggio.

Con la pubblicazione del Libro Bianco è stato avviato uno **spazio permanente di consultazione pubblica**, volto a garantire il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti locali, terzo settore, famiglie e persone con disabilità al processo di miglioramento dell’attuazione della Legge 112/2016. Lo spazio di consultazione pubblica intende favorire un dialogo costante, raccogliere contributi e buone pratiche, monitorare l’attuazione delle misure e orientare le future scelte programmatiche regionali.

Obiettivo fondamentale della Regione è assicurare a livello locale attraverso i distretti sociosanitari l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Per far ciò è stato necessario proceduralizzare l’approvazione da parte degli ambiti sociali dei piani sociali di zona, prevedendo fra l’altro la partecipazione alla formazione dei vari stakeholder (Cooperative sociali ETS, ASP, sindacati), e l’utilizzo di un linguaggio comune nella classificazione dei servizi e degli interventi sociali, in linea con quanto previsto a livello nazionale

per la costruzione del Sistema unico dell'offerta sociale (SIOSS) di cui al decreto ministeriale del 22 agosto 2019, n.103 e successive integrazioni.

1.2 L'integrazione socio-sanitaria

➤ Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.

Nel processo di attuazione del capo VII della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e del **Piano Sociale Regionale 2025-2027** (Delibera del consiglio regionale 5/2025), la Regione Lazio è impegnata a rafforzare l'integrazione sociosanitaria, individuando percorsi omogenei rivolti a costruire un modello che migliori le prestazioni e i processi già presenti, per garantire una gestione coordinata ed integrata, consentendone nel contempo la declinazione secondo le peculiarità e le esigenze territoriali.

L'art. 51 della L.R. 11/2016 definisce le prestazioni sociosanitarie come *"tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita"*. La crescente complessità di bisogni sia sociali che sanitari rende sempre più difficile tracciare confini precisi tra competenza sanitaria e sociale e richiede un approccio che accompagni le persone nell'accesso alle diverse opportunità in modo omogeneo. Occorre superare la distinzione tra prestazioni erogate solamente in ambito sanitario e sociale, prevedendo dunque un'integrazione di attori e servizi.

Con la **DGR 149/2018** la Regione Lazio ha delineato le "Linee guida finalizzate alla definizione del percorso di integrazione sociosanitaria nella Regione Lazio". Nella normativa vengono individuati come obiettivi cardine di questo percorso:

- a) una maggiore efficacia di cura e di sostegno;
- b) uso più efficiente delle risorse;
- c) riduzione del disagio dei cittadini nel rapporto con i servizi.

Per il raggiungimento degli obiettivi sovraesposti, è necessario adottare una logica di integrazione che va perseguita a diversi livelli interconnessi tra loro: integrazione delle politiche e degli attori (c.d. integrazione istituzionale), dei programmi e dei processi, dei servizi e degli interventi, (c.d. integrazione gestionale) ed infine dei professionisti e degli operatori, delle risorse strumentali e finanziarie (c.d. integrazione professionale).

In merito all'integrazione gestionale, la stessa DGR 149/2018 individua i Distretti sociosanitari quali ambiti territoriali e organizzativi entro cui si realizzano la programmazione e la erogazione delle prestazioni sociali e sanitarie e di quelle sociosanitarie integrate.

Nello specifico, a livello di Distretto sociosanitario si programma, implementa e valuta la rete integrata degli interventi e dei servizi sociali a livello territoriale, attraverso la gestione in forma associata non soltanto delle risorse affluenti dalla Regione, ma dell'insieme delle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni del Distretto e le relative risorse impegnate.

L'obiettivo che la Regione si pone è accompagnare i Distretti sociosanitari al confronto e alla collaborazione con i Distretti sanitari a partire dalla fase di programmazione dei servizi e degli interventi sul territorio. È necessario che i due strumenti di programmazione, il Piano sociale di zona in capo ai distretti sociosanitari e il Programma delle attività territoriali di responsabilità delle ASL, realizzino di concerto un nuovo modello di governance territoriale integrato e partecipato, garantendo pari diritto di accesso agli strumenti ed ai sostegni alla persona previsti dalla norma, indipendentemente dalla prevalente esigenza socioassistenziale o sanitaria.

Con la **Deliberazione di Giunta n. 1264/2025** la Regione ha approvato il documento "Linee di indirizzo regionali per il funzionamento delle Case della Comunità", individuate come nodo centrale dell'assistenza territoriale e luogo privilegiato di integrazione tra servizi sanitari e sociali.

L'integrazione con i servizi sociali dei Comuni costituisce un elemento strutturale del modello organizzativo. Le Case di Comunità sono concepite come spazi di raccordo tra ASL, Enti locali e Ambiti Territoriali Sociali

(ATS), finalizzati alla presa in carico unitaria della persona, secondo un approccio multidimensionale e centrato sui bisogni complessi dell'utente.

Tale integrazione si realizza attraverso strumenti operativi specifici:

- il Punto Unico di Accesso (PUA), che garantisce accoglienza, orientamento e prima valutazione sociosanitaria;
- le Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), per la definizione di progetti assistenziali integrati;
- i Progetti di salute e budget di progetto, che combinano risorse sanitarie e sociali;
- l'integrazione tra cure domiciliari sanitarie e assistenza domiciliare sociale.

Il modello promuove inoltre la presenza stabile dell'assistente sociale all'interno delle Case di Comunità e il coinvolgimento diretto degli Uffici di Piano e dei servizi sociali comunali nei processi di governance e programmazione.

Sul piano organizzativo, l'integrazione è rafforzata da:

- governance multilivello (Regione, ASL, Comuni);
- tavoli permanenti interistituzionali;
- partecipazione della comunità e co-produzione dei servizi.

Le Case di Comunità operano quindi come piattaforme territoriali integrate, capaci di connettere interventi sanitari, sociali e di comunità, favorendo la continuità assistenziale, la prossimità e la riduzione delle disuguaglianze.

In sintesi, la DGR configura un modello in cui l'integrazione sociosanitaria non è accessoria ma fondante, finalizzata a garantire una presa in carico globale, personalizzata e sostenibile dei cittadini.

Con **Deliberazione di Giunta regionale 1270/2025** sono state inoltre approvate **le Linee di indirizzo regionali per implementare la metodologia del Budget di Salute**, al fine di definire e attuare nuovi modelli per la presa in carico di persone con bisogni sociosanitari. La metodologia individua alcune fasi di lavoro integrato delle ASL con i distretti sociosanitari che parte dalla formalizzazione dell'accordo di programma di cui all'art. 51 della l.r. 11/2016, nonché individua altresì modelli regolativi di rapporto con gli enti del terzo settore improntati alla coprogrammazione, coprogettazione e cogestione dei progetti e alla loro dinamicità, secondo quanto previsto dall'art. 55 del D.lgs. 117/2017. Con nota prot. n. 0373383 del 8 aprile 2026 sono stati forniti dei chiarimenti applicativi sulla DGR n. 1270/2025 e sul rapporto con il d.lgs. 62/2024.

Il protagonismo delle persone si realizza nella co-costruzione dei progetti che si declinano sui principali determinanti sociali di salute (casa, formazione-lavoro, socialità) e si strutturano nella forma di un accordo tra le parti.

Questo dispositivo organizzativo e gestionale consente di integrare le risorse di diversi servizi, in particolare ASL e ambiti sociali, Enti del Terzo Settore e altre agenzie che, in base alle specifiche competenze, intervengono nel restituire alle persone coinvolte un orizzonte di dignità e di miglioramento della qualità di vita, attivando al contempo tutte le risorse della rete comunitaria.

Nella realizzazione del Budget di Salute è elemento fondante il protagonismo della persona e il coinvolgimento dei familiari e altre figure significative, incentivando la partecipazione attiva delle figure dei c.d. utenti esperti per esperienza (ESP). In Regione ha preso avvio la fase di sperimentazione delle nuove linee di indirizzo ed è stato disposto un primo ambito applicativo e di monitoraggio, nell'area dei disturbi dello spettro autistico e dei disturbi psichiatrici.

➤ **Descrivere specificamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenute norme e indirizzi nazionali:**

1.2.1 Ambiti territoriali: l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

La Regione Lazio ha attuato il principio di integrazione territoriale previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 147/2017 attraverso un modello organizzativo fondato sul distretto sociosanitario quale ambito territoriale di programmazione ed erogazione integrata degli interventi sociali, sanitari e sociosanitari. Ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 11/2016, il distretto sociosanitario rappresenta infatti la sede organizzativa entro cui si realizza l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie e la gestione unitaria dei servizi rivolti alle persone. Con la deliberazione di Giunta regionale n. 660/2017 la Regione ha individuato 36 ambiti territoriali di gestione, oltre Roma Capitale, garantendo la sostanziale coincidenza tra ambiti sociali e distretti sanitari e favorendo il coordinamento con le altre politiche territoriali, incluse quelle per il lavoro.

Nel quadro di tale assetto, l'attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 112/2016 ("Dopo di Noi") è stata organizzata fino ad oggi attraverso livelli di governance sovradistrettuali ("sovrambiti"), costituiti da aggregazioni di distretti afferenti alla medesima azienda sanitaria locale, con funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio della spesa. I sovrambiti individuati sono 18.

A partire dalla presente programmazione, in coerenza con il comma 160 della l. 234/2021 (*al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.*), la Regione avvia **la distrettualizzazione dell'attuazione degli interventi e della gestione dei progetti personalizzati del dopo di noi**, al fine di velocizzare la spesa, nonché in coerenza con il ruolo del distretto sociosanitario quale sede naturale dell'integrazione sociosanitaria e della programmazione territoriale del piano sociale di zona.

Il progressivo passaggio verso un'attuazione a livello distrettuale decorre a partire dal riparto delle risorse del Fondo annualità 2024. Per le risorse afferenti al Fondo delle annualità pregresse, ancora nelle disponibilità dei sovrambiti, resterà ferma la competenza della gestione in capo ai Comuni/Enti capofila di sovrambito, sia con riferimento agli adempimenti contabili, sia in relazione alle attività di monitoraggio e rendicontazione della spesa nel rispetto delle disposizioni dei diversi decreti Ministeriali di riparto. La Regione si riserva di adottare una apposita circolare in merito per assicurare il progressivo passaggio alla distrettualizzazione.

Con le deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 e n. 585 sono state poste le basi per razionalizzare la programmazione, nonché la rendicontazione delle risorse utilizzate per i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale regionale e locale anche al fine di coordinare, in relazione alla stima dei fabbisogni, le varie fonti di finanziamento statali, regionali e locali finalizzate per le medesime prestazioni sociali. In quest'ottica, quindi, la Regione:

- a) ha approvato le "Linee Guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona";
- b) contestualmente ha approvato un nomenclatore dei servizi, degli interventi e delle strutture socioassistenziali della Regione Lazio (aggiornato con DGR 453/2023 in relazione ai nuovi LEPS individuati a livello statale), onde per fornire ai comuni e ai distretti sociosanitari, uno strumento con cui programmare e classificare la spesa comunale e distrettuale, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comune di classificazione.

Nel corso del 2024/2025 i 37 distretti sociosanitari del Lazio, ivi compreso il Comune di Roma Capitale, hanno presentato i nuovi piani sociali di zona distrettuali per le annualità 2024-2026, sulla base di uno specifico format predisposto dalla Regione al fine di agevolarne la valutazione. Dopo una articolata attività istruttoria e di interlocuzione con gli ambiti territoriali interessati, sempre ispirata al principio di leale collaborazione con l'ente locale, la Regione, con propri provvedimenti dirigenziali, ha effettuato le prese d'atto dei piani sociali

di zona. Nell'analisi operata è emersa la maggiore efficienza dei Consorzi, quali enti capofila dei distretti sociosanitari, nella programmazione degli interventi e dei servizi sociali, rispetto agli ambiti territoriali costituiti tramite semplice convenzione associativa e rappresentati da un comune capofila.

Coerentemente con la promozione territoriale di tale modalità gestionale dei servizi sociali, con determinazione G16773/2025 sono stati individuati tre Consorzi che, per ruolo istituzionale, competenze, ed esperienze maturate, sono risultati idonei a collaborare con la Regione per la realizzazione delle **azioni strategiche individuate nell'ambito della consultazione pubblica per la definizione del Libro Bianco sul "Durante e Dopo di Noi", di cui alla DGR 1303/2025:**

- il Consorzio per i Servizi alla Persona AIPES, per la realizzazione di azioni di comunicazione e sensibilizzazione, inclusi gli "Stati Generali Dopo di Noi" e istituzione di una "Comunità di Pratiche" quale sede di confronto e monitoraggio tra i diversi territori regionali, per la condivisione di buone prassi, diffusione di modelli virtuosi replicabili, e opportunità di formazione rivolta a operatori, enti pubblici, Terzo Settore e cittadini, per rafforzare le competenze diffuse e la capacità di innovazione del sistema regionale;
- il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere, per la definizione e applicazione di un modello replicabile per favorire processi di deistituzionalizzazione nell'ambito del dopo di noi, attraverso la sua concreta applicazione su casi individuati, con azioni mirate a garantire il superamento progressivo dei contesti istituzionalizzanti e a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, con interventi personalizzati e coordinati tra servizi sociali, sanitari e comunitari, accompagnando la transizione verso soluzioni di vita indipendente;
- il Consorzio dei Laghi, per la definizione e applicazione di un modello replicabile di promozione degli strumenti giuridici e gestionali di tutela patrimoniale, con particolare riferimento alle Fondazioni di Partecipazione, finalizzate ad attivare risorse della comunità e a garantire la sostenibilità, per assicurare continuità e sicurezza dei diritti delle persone con disabilità e rafforzare la fiducia delle famiglie.

Si prevede la realizzazione delle attività assegnate entro l'anno 2027.

1.2.2. Valutazione multidimensionale: l'articolo 2, comma 1, del D.M. 23 novembre 2016 prevede che *"Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi-professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."* Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle *equipe multiprofessionali*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato."*

L'Unità di valutazione multidimensionale distrettuale è disciplinata dalle recenti linee di indirizzo regionali sulle Case di Comunità (DGR 1264/2025).

L'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), necessaria per tutti i casi con bisogni sociosanitari complessi, che richiedono una presa in carico integrata, o l'attivazione di servizi integrati, è il processo globale e multidisciplinare volto ad identificare e valutare con accuratezza le capacità ed i bisogni della persona e a individuare le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni offerte dal territorio, in modo che possano essere attivate, a breve, medio e lungo termine, le risorse in termini di personale e di servizi.

L'UVMD ha la funzione di valutare la capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita in condizioni di

dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.

Si caratterizza per l'approccio non solo multidimensionale ma anche multiprofessionale e multidisciplinare ai bisogni assistenziali complessi.

In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità, la valutazione multidimensionale deve prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

La composizione dell'UVMD prevede dei componenti fissi e altri che variano a seconda del bisogno prevalente della persona, in base alla normativa vigente.

Il procedimento per la valutazione multidimensionale è svolto sulla base di un metodo multidisciplinare ed è fondato sull'approccio bio-psico-sociale tenendo conto del sistema di classificazione ICF.

Nella formulazione dei progetti personalizzati che ricomprendono interventi e programmi del Dopo di Noi è previsto dagli indirizzi della DGR 554/2021 l'uso della scheda S.Va.M.Di (Scheda di Valutazione Multidimensionale), strumento adottato dalla Regione Lazio con il DCA n. 306/2014 per l'accesso delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale alle prestazioni in modalità residenziale, semiresidenziale e domiciliare.

Nelle more del riordino e unificazione regionale previsto dall'art. 24, comma 4, delle attività e dei compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale, nei territori in cui è in corso di attuazione la sperimentazione del D.Lgs. 62/2024 (provincia di Frosinone, Roma e città metropolitana di Roma), nell'ambito dei procedimenti, su istanza della persona, di definizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, la composizione dell'UVMD e il processo della valutazione multidimensionale sono stabiliti dall'art. 24 e 25 del medesimo decreto legislativo.

1.2.3 Progetto personalizzato: l'articolo 2 del D.M. 23 novembre 2016 prevede le modalità del progetto personalizzato. Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime" (comma 2). "Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione." (comma 3).

"Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso." (comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato."

Il progetto personalizzato deve essere formulato e approvato dall'UVMD con la diretta partecipazione della persona o di chi la rappresenta, sulla base della valutazione multidimensionale e della sua specifica situazione, in termini di condizioni di salute, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, obiettivi e aspirazioni, nonché

della valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia. Propedeutica e correlata al progetto personale è, quindi, la valutazione multidimensionale della persona e del suo contesto di vita, e l'effettiva "presa in carico", intesa come identificazione certa delle responsabilità connesse alla realizzazione del progetto, al suo monitoraggio e adeguamento, alla valutazione dei risultati e degli impatti.

Nelle linee guida operative per le finalità della Legge n. 112/2016 aggiornate con la DGR n. 554/2021, viene specificato ulteriormente che nel progetto personalizzato sono individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario e educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e fra esse una figura di riferimento, il case manager, le modalità ed i tempi di attuazione nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra aziende sanitarie locali, gli enti locali e l'eventuale compartecipazione dell'utente, che comunque è da considerarsi volontaria.

È previsto che lo stesso, nel corso della durata dell'intervento assistenziale, possa subire dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel progetto personalizzato sono indicati gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità necessita, inclusi gli interventi e i servizi finanziati a valere sul Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, al fine del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime.

Qualora per una persona che presenta domanda del Dopo di Noi sia già avvenuto un processo di valutazione e si disponga di un progetto personalizzato, la valutazione e la progettazione vengono aggiornati con gli interventi ed i servizi a valere sul Fondo del "Dopo di Noi".

Il progetto personalizzato deve essere formulato e approvato dall'UVMD e attivato con la diretta partecipazione della persona o di chi la rappresenta, sulla base della valutazione multidimensionale e della sua specifica situazione, in termini di condizioni di salute, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, obiettivi e aspirazioni, nonché della valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia. Il progetto va redatto nella logica dell'integrazione e complementarietà rispetto a quanto destinato in termini di risorse, prestazioni e servizi sanitari territoriali. Il progetto deve essere elaborato in coerenza con le aspettative e le preferenze della persona; ciò presuppone la sua partecipazione attiva e diretta, la condivisione non solo in fase di predisposizione dello stesso ma anche nei momenti successivi di monitoraggio e valutazione per garantire autodeterminazione e libertà di scelta.

Il progetto personalizzato si configura dunque come lo strumento di accordo tra persona e servizi, attuativo dell'effettiva presa in carico, intesa come identificazione certa delle responsabilità connesse alla realizzazione del progetto, al suo monitoraggio e adeguamento, alla valutazione dei risultati e degli impatti. La redazione del progetto costituisce l'esito della prima azione di presa in carico integrata da parte dell'ente locale e dell'azienda sanitaria che devono provvedere, con il contributo di tutti gli operatori coinvolti ed il coinvolgimento della persona con disabilità, alla sua verifica ed al periodico aggiornamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il progetto è definito come un accordo tra le parti, e assicura la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione. Laddove la persona con disabilità non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà è sostenuta dalla sua famiglia o da chi ne tutela gli interessi, garantendo gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché adottando strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. Dal progetto personalizzato, nel quale si delinea per i diversi obiettivi la programmazione delle risorse economiche da attivare, scaturiscono i procedimenti amministrativi utili all'attuazione degli interventi e programmi previsti.

Nei territori in cui è in corso di attuazione la sperimentazione del D.Lgs. 62/2024 (provincia di Frosinone e dal 1° marzo 2026 anche Roma e città metropolitana di Roma) nell'ambito dei procedimenti, su istanza della persona, di definizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, la formulazione del progetto (c.d. progetto di vita) potrà prevedere al suo interno gli interventi e i programmi del Dopo di Noi.

Il Progetto di vita è lo strumento centrale per il sostegno alla persona con disabilità; rappresenta la cornice e la sintesi di tutti gli strumenti idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali.

La persona con disabilità o chi la rappresenta ha facoltà di presentare una propria proposta di progetto di vita, in tali casi l'unità di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.

Il progetto di vita non è un modello standard da applicare a tutti, ma una costruzione personalizzata che si adatta alle specifiche caratteristiche e bisogni di ogni singola persona. Per la sua elaborazione è fondamentale la partecipazione attiva della persona con disabilità, della famiglia e dell'équipe multidisciplinare.

La persona è titolare del progetto di vita, ed è chiamata, dunque, ad esprimere i propri desideri ed aspirazioni da realizzare nei contesti in cui sceglie di vivere.

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale, i soggetti che ne hanno preso parte predispongono il progetto di vita che definisce:

- a) gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
- b) gli interventi individuati nelle seguenti aree:
 - 1) apprendimento, socialità ed affettività;
 - 2) formazione, lavoro;
 - 3) casa e habitat sociale;
 - 4) salute;
- c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, nonché i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;
- d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità, o, nel caso di piani già esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;
- e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilità;
- f) il referente per la sua attuazione;
- g) la programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;
- h) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto;
- i) le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando la funzione del case manager.

Il progetto di vita con il relativo budget di progetto viene redatto in formato accessibile per la persona con disabilità, è predisposto dall'UVMD unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto.

I soggetti sopra richiamati, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto è sottoscritto dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi.

Nel progetto di vita, è necessaria l'individuazione di un **referente** per l'attuazione, con i seguenti compiti:

- a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;
- b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;
- c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;
- d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;
- e) richiedere la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.

Nelle more della disciplina regionale dei profili soggettivi del referente del progetto di vita, nel periodo di sperimentazione, l'UVMD individua collegialmente il referente tra i suoi componenti preferibilmente tra i rappresentanti dei servizi pubblici implicati, fermo restando l'opportunità di garantire la rappresentatività dei servizi della Asl e del distretto sociosanitario, nell'individuazione delle figure del coordinatore dell'UVMD e del referente del progetto.

Il progetto è soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilità o di chi la rappresenta.

Si rileva la centralità di un approccio metodologico basato sulla coprogettazione, sul lavoro di rete e sull'adattamento continuo degli interventi, configurando un modello operativo fondato sulla capacità dei servizi di "tessere" e "ricomporre" i sostegni in funzione dei bisogni evolutivi della persona.

1.2.4 Budget di Progetto: l'articolo 2, comma 2, del D.M. decreto 23 novembre 2016, prevede che *"Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato."*

Il processo di determinazione qualitativo e quantitativo di risorse e interventi del Dopo di Noi, da individuare e assegnare alle persone in condizione di disabilità, segue un percorso di valutazione della qualità di vita oggettiva e percepita dalla persona, attraverso un approccio multidisciplinare. La modulazione del budget complessivo è strettamente connessa al progetto personalizzato e segue criteri di intensità e durata dei sostegni, per consentire un adattamento alle reali esigenze della persona e al conseguimento degli obiettivi prefissati. Il budget di progetto, come definito dalla legge 112/2016 e dal decreto 23 novembre 2016, si presenta come uno strumento dinamico e flessibile, che consente di "modellare" sulla persona gli interventi e rappresentando uno strumento fondamentale per superare una logica basata esclusivamente sull'offerta di servizi, orientando invece le risorse ai bisogni concreti della persona e alla realizzazione del suo progetto di vita.

Il Budget di progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- è strettamente connesso ad un progetto personalizzato, è individuale e declinato sulle risorse personali e sugli obiettivi della persona beneficiaria;
- la sua definizione richiede la ricognizione di tutte le risorse economiche, professionali e comunitarie che si rendono al momento disponibili sia da parte delle istituzioni sociali e sanitarie, che da parte della compartecipazione dei beneficiari, nel rispetto del principio di volontarietà, del Terzo Settore, delle Associazioni, del volontariato e della comunità locale, in quanto partecipanti alla co-progettazione e alla co-gestione dei diversi progetti personalizzati;
- è un sistema caratterizzato da un'elevata flessibilità senza essere legato a un tipo particolare di servizio o a uno specifico erogatore e viene applicato per interventi sui determinanti sociali della salute;
- il fondo del Dopo di Noi si integra alle altre risorse sociosanitarie del budget in modo aggiuntivo e non sostitutivo agli altri costi sociali;
- è assegnato alla persona e viene definito con la partecipazione della persona;
- nel definire il budget di progetto viene promosso il protagonismo delle persone, anche in termini di corresponsabilità alla spesa e al monitoraggio dei processi. Il "privato" partecipa con le proprie risorse al Budget di progetto come partner che collabora alla costruzione e allo sviluppo di sistemi attivi di protezione sociale. Nel budget non è previsto il concorso degli utenti ai costi come strumento esclusivo per convogliare risorse di diversa natura, poiché la compartecipazione secondo la valutazione della situazione economica prevalente su base ISEE, non aiuta ad individuare le diverse

risorse individuali (la persona potrebbe disporre di un'abitazione e metterla volontariamente a disposizione del progetto di vita, individuale o collettivo). Nel contesto della predisposizione del progetto personalizzato e del budget di progetto si realizza la messa in comune di risorse, non solo economiche, da parte degli attori coinvolti, nell'ottica di un progetto condiviso e partecipato e viene preservata, nella eventuale compartecipazione della persona, la possibilità da parte della persona con disabilità di soddisfare anche le necessità primarie di vita quotidiane. Il progetto personalizzato e le risorse economiche previste anche in capo alla persona beneficiaria deve essere strumento di sostegno per il benessere e la piena partecipazione sociale del cittadino, in coerenza con il più complessivo progetto di vita le cui scelte e la determinazione rimane in capo alla persona o chi la rappresenta.

Da diversi anni, al fine di dare attuazione alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui "determinanti sociali della salute", la Regione promuove la metodologia di integrazione sociosanitaria basata su progetti personalizzati sostenuti dal c.d. *budget di salute*, concetto sovrapponibile a quello di budget di progetto intercorso con la legge 112/2016 e recentemente con il decreto legislativo 62/2025.

La Regione ha recentemente recepito con DGR 416/2025 il documento "Linee programmatiche: progettare il budget di salute con la persona - proposta degli elementi qualificanti" elaborato, in modalità condivisa con tutte le regioni e province autonome italiane, nell'ambito del progetto "Soggetto, persona e cittadino" finanziato dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e coordinato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e Ausl di Parma, di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 6 luglio 2022; successivamente, con DGR 1270/2025, sono state adottate le linee di indirizzo regionali sulla metodologia del budget di salute e con circolare prot. n. 0373383 del 8 aprile 2026 sono stati forniti dei chiarimenti applicativi sulla DGR n. 1270/2025 e sul rapporto con il d.lgs. 62/2024.

Budget di salute e budget di progetto sono terminologie con provenienza normativa differente, che rimandano entrambi all'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto, coordinando i diversi assi di vita della persona al fine di evitare risposte parcellizzate e prestazioni standardizzate.

Si specifica, come da circolare prot. n. 0373383 del 8 aprile 2026, che le risorse di tipo economico della persona e/o della rete familiari, potranno essere messe a disposizione, laddove presenti ed impiegabili, secondo il principio della volontarietà. La partecipazione attiva della persona al proprio progetto può pertanto includere l'investimento consapevole di parte delle proprie risorse, in coerenza con il principio di autodeterminazione e con la logica della corresponsabilità. Tale corresponsabilità va interpretata, anche in coerenza con il quadro normativo statale del decreto legislativo 62/2024, tenendo sempre presenti:

- la natura volontaria dell'eventuale apporto di risorse economiche proprie da parte della persona;
- la distinzione tra apporto volontario delle risorse economiche proprie e compartecipazione al costo delle singole prestazioni (eventualmente prevista dalla normativa vigente) che, come detto, rimane regolata dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
- l'esclusione di ogni forma di compartecipazione che si traduca, direttamente o indirettamente, in un limite all'accesso al progetto personalizzato.

Nei territori in cui è in corso di attuazione la sperimentazione del D.Lgs. 62/2024 (provincia di Frosinone, e dal 1° marzo 2026 anche Roma e città metropolitana di Roma) nell'ambito dei procedimenti, su istanza della persona, di definizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il budget di progetto trova specifica applicazione secondo quanto disposto dall'art. 28 del medesimo decreto legislativo. Le linee di indirizzo sulla metodologia del Budget di Salute forniscono un modello organizzativo a sostegno della governance territoriale e le risorse a valenza sociale destinate alla fase di sperimentazione del c.d. Budget di salute (DGR 1165/2025) possono concorrere all'implementazione dei progetti di vita delle persone che ne presentano istanza, in particolare coloro che presentano disturbi dello spettro autistico o disturbi psichiatrici.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del D.M. 23 novembre 2016, beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

"...L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia..." (comma 2).

".....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;*
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;*
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4."* (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

I beneficiari previsti dalla normativa vengono individuati attraverso modalità, anche a sportello, definite a livello territoriale dai distretti sociosanitari. L'indirizzo regionale è quello di prediligere modalità che prevedano la presa in carico complessiva della persona entro la definizione di un progetto unitario al fine di evitare risposte parcellizzate o molteplici progettualità afferenti alle diverse linee di finanziamento.

I servizi sociosanitari, l'associazionismo e il terzo settore promuovono l'informazione sul territorio di competenza, sostenendo e indirizzando le persone eleggibili, ai fini dell'accesso ai programmi.

Le persone con i requisiti per poter accedere agli interventi finanziati dalle risorse della Legge 112/2016 sono coloro che presentano una condizione di disabilità certificata con necessità di sostegno intensivo, di cui al comma 3, dell'art. 3, della legge 104/92.

Si specifica che, tra coloro che presentano una condizione certificata di disabilità di cui sopra, possono accedere anche i cittadini con un quadro di disagio psichico/psicopatologia psichiatrica.

Resta fermo che i servizi sociali e sanitari competenti debbano promuovere proattivamente, compresi i PUA, le misure del dopo di noi tra i portatori di interesse e tra i cittadini in carico con i requisiti di cui alla normativa. In particolare, nel caso delle persone con disabilità che presentano patologia psichiatrica, si sottolinea il ruolo strategico dei servizi afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale, attraverso il raccordo con i servizi sociali comunali, in ogni fase del processo, dalla UVMD, alla formulazione del progetto personalizzato, del budget di progetto e monitoraggio dei percorsi.

Valutazione ai fini dell'accesso agli interventi e servizi

L'accesso ai servizi del Dopo di Noi avviene previa valutazione multidimensionale effettuata secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale entro le UVM (unità valutative multidisciplinari) distrettuali.

Accanto alla condizione complessiva di fabbisogno, deve essere valutata, in sede di valutazione multidimensionale, **l'urgenza e la priorità** di accesso alle misure a carico del fondo della Legge 112/2016.

Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle **limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia**. Per le persone con disabilità già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità, determinandone l'isolamento.

In esito alla valutazione di cui sopra, la normativa prevede che sia in ogni caso garantita una **priorità** di accesso alle misure del Fondo alle:

- a. persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c. persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

L'UVMD dovrà, inoltre, in deroga ai principi di cui sopra, considerare prioritariamente anche le progettualità che possono fruire del riutilizzo di patrimoni immobiliari resi disponibili da familiari e da reti associative di familiari di persone con disabilità in loro favore.

Nel rispetto delle priorità di accesso e degli esiti della valutazione multidimensionale, i programmi del Dopo di Noi devono poter essere garantiti a tutte le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, comprese quelle ad **elevato carico assistenziale**. Sarà opportuno che l'UVMD, tenuto conto delle richieste, esigenze, desideri e abitudini della persona, individui i sostegni di cura e assistenza anche sanitaria qualora necessari, ad integrazione con le azioni di protezione sociale.

In ogni caso, nelle progettualità del Dopo di Noi devono essere garantiti tutti gli opportuni sostegni anche ad elevata intensità, inclusi quelli per la disabilità gravissima.

Si specifica che le misure a valere sul fondo 112/2016 sono a favore di persone la cui disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 non è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale, ovvero prive del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato supporto. È assicurato l'accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone con disabilità, indipendentemente da qualsivoglia limite di età. Il progetto personalizzato deve essere garantito negli anni, fatta salva la rimodulazione al sopravvenire di nuove esigenze personali che determinano la necessità di aggiornare periodicamente il progetto. I beneficiari del Dopo di Noi sono di norma maggiorenni. Per i minori i servizi territoriali dovranno valutare l'opportunità di indirizzare il bisogno ad un'offerta che tuteli l'età e la disabilità, come le strutture a ciclo residenziale per minori indicate nella legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 41, che prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale, anche in considerazione delle disposizioni di cui al DCA n. 242/2018 per le prestazioni sociosanitarie in favore di minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale in struttura socioassistenziale. I trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali sono configurati invece come LEA a carico del SSR.

Resta inteso che, qualora il minore sia in procinto della maggiore età, potranno essere valutate eventuali attivazioni di interventi e sostegni di graduale accompagnamento alla fuoriuscita dal contesto di provenienza, in ordine agli interventi di cui alla lettera a), art. 5 comma 4, del DM 23 novembre 2016.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

➤ **L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che a valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:**

- a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
- b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
- c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;

d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7."

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Gli interventi e servizi a valere su fondo del dopo di noi vengono attivati entro la formulazione di un progetto personalizzato, elemento propedeutico e fondamentale per la realizzazione dei percorsi e, ove richiesto, sono parte integrante del più ampio progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui al d.lgs. 62/2024.

La modalità applicativa non può essere determinata dalle tipologie standard di pacchetti prestazionali, ma è formulata in maniera individualizzata, al fine di promuovere gli obiettivi personali del beneficiario. I distretti sociosanitari si impegnano a definire le modalità amministrative maggiormente funzionali alla necessità di realizzare risposte flessibili e promuovere la facoltà di scelta.

Qualora l'abitare sia il bisogno prioritario e urgente, anche a fronte della perdita dei sostegni familiari, l'UVMD di concerto con la persona o con chi lo rappresenta valuterà tra i possibili percorsi quello più appropriato alla persona, in termini di sostegni necessari, obiettivi di riabilitazione/abilitazione, nonché il percorso propedeutico e necessario all'accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine.

Gli ambiti territoriali assumono l'iniziativa di coinvolgere, anche nelle azioni di attuazione della Legge 112/2016, le agenzie per la vita indipendente di cui all'Avviso Pubblico - Determinazione n. G08693 del 07/07/2025, che hanno l'obiettivo di favorire i processi di capacitazione delle persone con disabilità e le loro famiglie, attraverso la consulenza alla pari, l'orientamento alla scelta delle opportunità assistenziali, l'informazione sul funzionamento e supporto/accompagnamento burocratico, il sostegno nella ricerca dell'assistente personale.

Per persone con disturbo dello spettro autistico, gli ambiti territoriali si coordinano altresì con i Centri polivalenti di cui all'Avviso Pubblico regionale - Determinazione n. G08896 del 10/07/2025.

Resta fermo che le azioni dirette in favore dei beneficiari, sono attivate in accordo con la persona e in coordinamento con le UVMD.

Indirizzi generali per l'affidamento dei servizi e l'attivazione degli interventi:

Le modalità di affidamento dei servizi e interventi sociali di assistenza alla persona ricomprendono il "Servizio di assistenza domiciliare" effettuato da **Soggetti gestori dei servizi alla persona** e gli "Interventi sociali di assistenza alla persona" che prevedono la scelta e l'assunzione diretta **dell'assistente alla persona** (legge regionale 11/2016 e DGR 223/2016 e s.m.i.).

I programmi di aiuto alla persona attuati da personale scelto direttamente dagli assistiti e dalle famiglie avvengono attraverso l'instaurazione di un rapporto di lavoro a norma di legge, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Il servizio sociale professionale, in sede di valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi, può prevedere nel piano assistenziale individuale l'impiego di operatori qualificati (circolare regionale 0084199 del 28 gennaio 2026).

In virtù della innovatività del dettato normativo della Legge 112/2016, che ricomprende diversi interventi e servizi sociali che non si esauriscono nell'assistenza domiciliare, Regione Lazio ha previsto nella DGR 554/2021 che l'affidamento della gestione avvenga ad un Ente del Terzo settore iscritto al RUNTS e che risulti accreditato per la tipologia di servizi richiesti o che abbia maturato esperienza almeno triennale nel settore della disabilità adulta.

Qualora l'amministrazione locale si trovi nella condizione di selezionare un operatore economico cui affidare

la gestione di uno o più servizi, essa potrà fare ricorso alle procedure del Codice dei contratti pubblici o all'istituto della co-progettazione di cui all' art. 55 del Codice del terzo settore, per le tematiche di interesse generale territoriale, metodologie che la Regione Lazio ritiene particolarmente compatibili con i principi degli interventi integrati e della personalizzazione dei percorsi, come da indirizzi della Legge n. 112/2016, nonché dell'imprescindibile attiva partecipazione della persona nel processo di progettazione.

Gli strumenti amministrativi di cui sopra sono specifici del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e non si sovrappongono alla fase di progettazione personalizzata, che si realizza nell'ambito dell'Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuale, in cui è fondamentale e imprescindibile il ruolo della persona e dei soggetti che ne curano gli interessi, ivi inclusi i familiari o i rappresentanti legittimati. Secondo la metodologia del budget di salute, di cui alle linee di indirizzo approvate con DGR 1270/2025, dopo la fase valutativa, realizzata in UVMD, viene sviluppata una proposta progettuale con la partecipazione attiva della persona, attraverso una fase di coprogettazione esecutiva del progetto personalizzato tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso, inclusi i referenti sanitari, sociali, ETS individuati e, ove presenti, familiari o figure di supporto.

Per approfondimenti in via generale sugli affidamenti dei servizi sociali si rimanda alle linee guida dell'ANAC n° 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Per approfondimenti sulle procedure amministrative per la co-progettazione si rinvia alla deliberazione di Giunta Regionale 987/2023 e alle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore d. lgs. n. 117/2017" approvate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con Decreto n. 72/2021.

Relativamente al diritto di scelta della persona con disabilità beneficiaria o di chi la rappresenta, la sopra citata delibera 382/2022 ANAC raccomanda che *"le amministrazioni dovrebbero assicurare agli utenti la possibilità di scelta tra diversi servizi in ragione, ad esempio, del luogo di erogazione o della modalità di organizzazione del servizio"* e le linee guida sulla coprogettazione di cui al decreto 72/2021 prevedono tra l'altro che *"l'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco/Albo, chiamati a svolgere l'attività/servizio, dovrebbe essere riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS"*.

Come dettato dal DM 23 novembre 2016, in ogni caso le risorse della Legge 112/2016 vanno intese come aggiuntive rispetto ad altre risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4 dell'art. 5 DM 23 novembre 2016, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Gli interventi possono essere integrati con risorse dei distretti sociosanitari, delle ASL, del terzo settore, di privati cittadini o soggetti terzi, delle ASP, nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel decreto, in linea con le finalità della legge n. 112/2016.

Si rimanda altresì alle recenti linee di indirizzo sulla metodologia del budget di salute di cui alla DGR 1270/2025 che definiscono un modello di programmazione e attuazione di progetti in favore di persone che richiedono l'integrazione e il coordinamento di interventi sociali, sanitari e sociosanitari.

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

La Regione indirizza gli ambiti territoriali ad utilizzare le risorse destinate a quest'area di intervento in via prioritaria per:

- **azioni di coinvolgimento, sensibilizzazione e accompagnamento delle famiglie di origine;**
- potenziamento all'accesso alle misure del Dopo di Noi, intercettando nuovi destinatari, attraverso **percorsi di graduale fuoriuscita** dalla famiglia di origine, nel pieno rispetto dei tempi necessari alla

- persona ed anche nell'ottica di implementare azioni di sensibilizzazione e di comprensione delle proposte del Dopo di Noi, sia da rivolgere all'utenza, sia ai nuclei familiari di origine;
- messa in atto di azioni strategiche di **deistituzionalizzazione** attraverso la mappatura della popolazione istituzionalizzata afferente al territorio di competenza e promuovendo la presentazione della domanda di accesso alle misure del fondo Dopo di Noi nei casi in cui risulta più urgente revisionare le condizioni di vita in strutture residenziali e promuovere soluzioni differenti. Anche in questo caso il coinvolgimento delle famiglie di origine risulterà fondamentale ai fini del perseguimento degli obiettivi e il processo di cambiamento potrà prevedere delle fasi di progressiva fuoriuscita. Le azioni di deistituzionalizzazione richiedono più di altre un impegno interistituzionale e una piena collaborazione e coinvolgimento anche della ASL competente.

Gli interventi diretti sui beneficiari, di cui alla lettera a) si rivolgono allo sviluppo di percorsi di accompagnamento verso l'abitare autonomo. Si tratta di prestazioni sociali attivate a fronte della valutazione sull'opportunità di avviare una progressiva fuoriuscita dal contesto di provenienza, ad esempio attraverso le cosiddette "palestre di vita", ovvero esperienze di convivenze temporanee caratterizzate da percorsi con attività diurne, ed eventuale permanenza notturna non continuativa, propedeutiche all'abitare autonomo e che rappresentano altresì un valido strumento di conoscenza e di verifica del grado di soddisfazione della persona nonché della compatibilità tra i beneficiari, nel caso di progettualità anche in gruppo. Anche i cicli di weekend fuori casa o periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo familiare di origine sono finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e alla sperimentazione nella gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico e del quotidiano.

Devono essere comunque sempre assicurate le necessarie garanzie affinché al destinatario degli interventi siano forniti gli strumenti per esercitare una scelta consapevole, non prevedendo esclusivamente attività di gruppo tra le proposte per i programmi di progressiva fuoriuscita, ma anche individuali.

Un settore specifico di intervento, sempre nell'ottica della semi-autonomia e progressiva fuoriuscita verso la vita autonoma, riguarda la deistituzionalizzazione di persone ospiti di strutture sanitarie, socio-sanitarie, ex art. 26 o altre tipologie di soluzioni di ricovero, anche fuori Regione, per le quali risulta necessario rivalutare le condizioni abitative che non rispondono alle caratteristiche di un ambiente familiare di cui all'art. 3, comma 4, del DM 23 novembre 2016.

Gli obiettivi sono in ogni caso quelli di prospettare un graduale cambiamento nel progetto di vita della persona, sperimentare una vita fuori da istituzioni e luoghi di ricovero, promuovendo la libertà di scelta, l'autodeterminazione nella sua massima espressione possibile anche coinvolgendo la famiglia e la rete sociale di prossimità per la definizione di percorsi personalizzati, eventualmente in continuità con esperienze in corso di realizzazione, vissute come efficaci e soddisfacenti per la persona. Tali percorsi devono essere sempre costruiti in coerenza con il progetto personalizzato/progetto di vita della persona e con le sue relazioni significative, promuovendo la continuità di legami sociali e affettivi già esistenti in accordo con la persona.

Il processo verso una maggiore autonomia può realizzarsi con una attività di affiancamento e tutoraggio alla persona con disabilità tramite figure che operano come assistente personale o educatore e con attività con supporto di tipologia variabile a seconda della necessità di sostegno.

Per sostenere i percorsi risulta di fondamentale importanza attivare **azioni di sensibilizzazione, di accompagnamento, di informazione e di psico-educazione dei beneficiari e delle famiglie di origine, anche attraverso gruppi di auto mutuo aiuto**. Solo attraverso un pieno coinvolgimento delle famiglie, tra l'altro, possono essere costruite basi solide per rendere sostenibili i percorsi di autonomia futuri.

Gli interventi che coinvolgono le famiglie non devono essere interpretati come un addendum agli interventi, ma come parte integrante della progettualità, su cui investire anche attraverso il fondo del dopo di noi. I distretti sociosanitari potranno coinvolgere associazioni di familiari che hanno comprovata esperienza di consulenza territoriale ai cittadini in materia di promozione dei diritti delle persone con disabilità, in particolare sui temi della vita autonoma e sul dopo di noi per co-progettare azioni specifiche rivolte ai familiari.

Si specifica che le misure a valere sulle risorse della legge 112/2016 di cui sopra, che coinvolgono le famiglie, vanno considerate come parte integrante della predisposizione e attuazione del progetto personalizzato delle persone con disabilità beneficiarie e non si esauriscono in attività di mera informazione e sensibilizzazione.

I percorsi di progressiva fuoriuscita e di semiautonomia, attivati sulla base dei progetti personalizzati redatti dalla equipe multiprofessionale della UVM, dovranno veder stabilito un tempo di inizio e di fine, a cui potrà seguire una proroga di percorso o l'aggiornamento degli obiettivi verso una vita autonoma, in una soluzione abitativa che diverrà la casa delle persone che avranno terminato il percorso di accompagnamento.

Sulla base del monitoraggio periodico dell'attuazione territoriale, il Fondo relativo all'annualità 2024 viene finalizzato per una percentuale pari circa al 20% del Fondo di cui al Decreto 13 gennaio 2026, in favore di percorsi di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine o di deistituzionalizzazione di cui alla lettera a), al fine di concretizzare l'avvio delle progettualità in particolare per le persone in lista di attesa o per le quali risulti urgente e necessario rivalutare le condizioni abitative che non rispondono alle caratteristiche di un ambiente familiare di cui all'art. 3, comma 4, del DM 23 novembre 2016 (deistituzionalizzazione).

Le risorse destinate alla lettera a) di cui al Fondo ordinario relativo all'annualità 2024 di cui al Decreto 13 gennaio 2026, assegnato a Regione Lazio, verrà ripartito a Roma Capitale e ai distretti sociosanitari sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente aggiornati e sulla base dello stato di avanzamento della spesa al 31.12.2025, al fine di supportare i territori che sono in maggior necessità di ulteriori risorse, preso atto delle disponibilità ancora in capo a coloro che presentano dei residui sui fondi riparti negli anni precedenti e che necessitano di essere spesi in via prioritaria.

Alle risorse ordinarie si aggiungono, per gli interventi della lettera a), quelle destinate all'obiettivo di servizio di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto 13 gennaio 2026, a copertura di tutti gli interventi ricompresi nel complessivo budget di progetto, che verranno distribuite sulla base della percentuale di persone in lista di attesa per l'accesso ai programmi del Dopo di Noi e sulla base dei dati sui programmi di indipendenza abitativa già avviati.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Gli interventi di questo settore vanno ricondotti al supporto domiciliare per coloro che hanno iniziato e stanno portando avanti progettualità stabili di vita autonoma nelle soluzioni alloggiative che rispondono alle caratteristiche dell'art. 3, comma 4, del DM 23 novembre 2016, cioè che già sono fuoriusciti dalla famiglia di origine o da contesti istituzionalizzanti.

Il supporto domiciliare viene realizzato come spesa sociale integrativa a quanto già in essere con l'assistenza sociale domiciliare diretta e indiretta, qualora necessario per il raggiungimento del fabbisogno.

La scelta dell'assistenza diretta e indiretta viene formulata entro il progetto personalizzato, a seconda della volontà della persona e l'appropriatezza del percorso.

In merito all'instaurazione di un rapporto di lavoro con personale scelto direttamente dagli assistiti e dalle famiglie (L.r. 11/2016, art.26 comma 5) si rinvia alla circolare regionale 0084199 del 28 gennaio 2026: il diritto alla scelta individuale dell'operatore da parte degli assistiti e delle famiglie interessate deve essere garantito secondo i principi della vita indipendente.

Il servizio sociale professionale, in presenza di bisogni complessi, in sede di valutazione multidisciplinare (UVMD) può prevedere nel progetto personalizzato, garantendo sempre il pieno coinvolgimento della persona o di chi la rappresenta, la necessità di ricorso ad operatori qualificati.

In questo caso, la scelta individuale dell'operatore dovrà attenersi al disposto della DGR 88/2017 in relazione al possesso dei requisiti professionali e all'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro degli assistenti alla persona (paragrafo C.4 della deliberazione).

Tali operatori potranno, altresì, essere scelti anche fra coloro che abbiano una documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socioassistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane e che si iscrivano ad un corso utile al rilascio dei titoli.

Sulla base dei dati di monitoraggio e degli incontri svolti con gli stakeholder territoriali, nonché del piano di previsione di programmazione territoriale delle risorse, il Fondo statale relativo all'annualità 2024 relativo agli

interventi ricompresi nel budget di progetto, viene distribuito sugli interventi ricompresi nella lettera b) per una percentuale pari a circa il 40% del Fondo di cui al Decreto 13 gennaio 2026.

Le risorse destinate alla lettera b) di cui al Fondo ordinario relativo all'annualità 2024 assegnato a Regione Lazio verranno assegnate a Roma Capitale e ai distretti sociosanitari sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente aggiornati e sulla base dello stato di avanzamento della spesa al 31.12.2025, al fine di supportare i territori che sono in maggior necessità di ulteriori risorse, preso atto delle disponibilità ancora in capo a coloro che presentano dei residui sui fondi riparti negli anni precedenti e che necessitano di essere spesi in via prioritaria.

Alle risorse ordinarie si aggiungono, per gli interventi della lettera b), quelle destinate all'obiettivo di servizio di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto 13 gennaio 2026, a copertura di tutti gli interventi ricompresi nel complessivo budget di progetto, che verranno distribuite sulla base della percentuale di persone in lista di attesa per l'accesso ai programmi del Dopo di Noi e del numero di programmi di indipendenza abitativa già avviati.

Si specifica che, come per i percorsi di progressiva fuoriuscita, gli interventi di cui alla lettera b) da ricomprendersi nei programmi di indipendenza abitativa, sono attivati tenuto conto delle richieste, esigenze, desideri e abitudini della persona.

Devono essere comunque sempre assicurate le necessarie garanzie affinché al destinatario degli interventi siano forniti gli strumenti per esercitare una scelta consapevole, non prevedendo esclusivamente attività di gruppo tra le proposte per i programmi di indipendenza abitativa. I percorsi di abitare autonomo sono da intendersi individuali o di gruppo, previa verifica della volontà della persona e la valutazione circa la compatibilità di convivenza tra le persone individuate.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).

I programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze possono realizzarsi con interventi socioeducativi, per l'incremento delle capacità di scelta della persona nella realizzazione del proprio progetto di vita, con supporti per esercitare gradi di autonomia nel quotidiano. L'obiettivo trasversale è rendere quanto più possibile partecipe e protagonista la persona nei processi di vita che la riguardano ed ampliare il suo empowerment e le opportunità di esercizio dei diritti.

Le risorse possono essere utilizzate con estrema flessibilità, per implementare la capacitazione nella vita quotidiana e negli ambiti di interesse personale. Le attività proposte possono avere lo scopo di rendere la persona partecipe della gestione della casa, del denaro, delle relazioni. Possono essere previste attività di economia domestica, organizzazione del tempo, fruizione di laboratori presenti tra le risorse del territorio, o attività a domicilio, come fare spesa, imparare a gestire il denaro, muoversi con autonomia e con supporto, attività nella fruizione del tempo libero e dei propri interessi.

Possono avere particolare valenza attività formative e di orientamento al lavoro, al fine di costruire un progetto personalizzato che integri le azioni sul vivere in autonomia anche a future concrete possibilità di inserimento lavorativo.

I tirocini di inclusione sociale, di cui alla DGR n. 511/2013, si svolgono in un contesto produttivo operante nei diversi settori economici o del non profit. Si tratta di percorsi formativi che concorrono al più ampio progetto di inclusione individuale della persona in condizione di fragilità, rappresentando un'opportunità di formazione e orientamento, acquisizione di abilità e competenze che incidono sul grado di inclusione sociale e/o sul percorso di riabilitazione-abilitazione della persona con disabilità.

I programmi di politiche attive del lavoro, di cui all'art. 3, comma 6, del DM 23 novembre 2016, possono essere realizzati in collaborazione con i servizi dedicati alle politiche del lavoro, di cui alla legge n. 68/99. La Regione Lazio ha disciplinato con la DGR n. 576/2019 i tirocini extracurricolari, una misura di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Questi tirocini mirati all'assunzione sono rivolti a persone che presentano i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 68/99.

Le risorse destinate alla lettera c) di cui al Fondo ordinario relativo all'annualità 2024 di cui al Decreto 13 gennaio 2026 assegnato a Regione Lazio, verranno assegnate a Roma Capitale e ai distretti sociosanitari per una percentuale pari a circa il 25% del Fondo, sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente aggiornati e sulla base dello stato di avanzamento della spesa al 31.12.2025, al fine di supportare i territori che sono in maggior necessità di ulteriori risorse, preso atto delle disponibilità ancora in capo a coloro che presentano dei residui sui fondi riparti negli anni precedenti e che necessitano di essere spesi in via prioritaria.

Alle risorse ordinarie si aggiungono, per gli interventi della lettera c), quelle destinate all'obiettivo di servizio di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto 13 gennaio 2026, a copertura di tutti gli interventi ricompresi nel complessivo budget di progetto, che verranno distribuite sulla base della percentuale di persone in lista di attesa per l'accesso ai programmi del Dopo di Noi e del numero di programmi di indipendenza abitativa già avviati.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Come previsto dalle Linee guida regionali del "Dopo di Noi" DGR n. 454/2017 e dall'aggiornamento di cui alla DGR 554/2021, con la Determinazione dirigenziale n. G15084/2017 così come modificata dalla Determinazione dirigenziale n. G10281 del 9 agosto 2018, la Regione Lazio ha pubblicato un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della Legge n. 112/2016.

Le richieste di iscrizione di immobili all'Elenco del patrimonio immobiliare regionale da parte di enti pubblici, privati cittadini, e del privato sociale prevedono una successiva istruttoria e periodico aggiornamento dell'Elenco in caso di nuove iscrizioni e cancellazioni.

I disponibili attraverso l'Elenco regionale manifestano l'interesse a mettere a disposizione l'immobile alle finalità dei programmi finanziati a valere sul fondo del Dopo di Noi.

L'Elenco rappresenta altresì uno strumento per l'amministrazione regionale ai fini del monitoraggio delle opportunità territoriali presenti e per individuare azioni strategiche da implementare per la messa a disposizione di ulteriori immobili.

L'Elenco aggiornato è reso disponibile ai distretti sociosanitari ai fini della individuazione delle soluzioni alloggiative più idonee per i programmi formulati a favore delle persone con disabilità beneficiarie.

Attualmente risultano iscritti nel Patrimonio 95 immobili. La maggior parte degli immobili in Elenco sono del Privato sociale.

Il distretto sociosanitario attua:

- la verifica della regolarità urbanistica e catastale degli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio immobiliare solidale di riferimento territoriale;
- la valutazione tecnica in ordine alla idoneità e alla rispondenza in termini di caratteristiche degli immobili annoverati nell'elenco per l'effettivo utilizzo ai fini dei programmi del dopo di noi;
- la valutazione di eventuali opere di ristrutturazione e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi;
- la verifica della congruità degli eventuali interventi di adeguamento funzionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016 negli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio solidale rispetto alle risorse disponibili e agli obiettivi dei programmi;
- la progettazione, direzione ed esecuzione delle eventuali opere di adeguamento funzionale necessarie negli immobili individuati, per l'utilizzo ai fini previsti.

Per il territorio di Roma Capitale, in attuazione di uno specifico contratto di servizio (il cui schema è stato adottato con Deliberazione Giunta regionale 08 marzo 2024, n. 141), le suddette funzioni sono affidate all'

Azienda per i servizi alla persona "Asilo Savoia" che si raccorda con la Regione Lazio e Roma Capitale per le ristrutturazioni e la messa in opera degli immobili scelti per i programmi.

Qualora gli immobili iscritti nell'Elenco non risultino idonei e rispondenti, in termini di requisiti strutturali e logistici, alle finalità della legge n. 112/2016, il distretto sociosanitario (o l'ASP nel caso del territorio di Roma) deve presentare alla Regione eventuali richieste motivate di cancellazione dall'Elenco del patrimonio solidale. Nell'Elenco devono essere inseriti tutti gli immobili in cui si attivano i programmi del dopo di noi, sia quelli di progressiva fuoriuscita dal nucleo familiare di origine, che quelli di indipendenza abitativa per cui è richiesto il finanziamento per le previste tipologie di spesa.

Il comune capofila del distretto sociosanitario, una volta individuato l'immobile per i programmi del Dopo di Noi, concerta le modalità di utilizzo dello stesso con il soggetto disponente che provvede a formalizzare la messa a disposizione, a garanzia di esclusiva e durevole destinazione d'uso, nel rispetto della normativa vigente. L'accordo tra le parti contiene il dettaglio delle opere eventualmente da realizzarsi, delle modalità di realizzazione e della tempistica prevista per la piena fruizione della soluzione alloggiativa.

Ai fini dell'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) del D.M del 23 novembre 2016, gli immobili scelti, oggetto di interventi di ristrutturazione e messa in opera, sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per il programma di indipendenza abitativa per la persona o per il gruppo individuato, per una durata di almeno dieci anni.

È ammissibile, per la realizzazione delle soluzioni alloggiative, il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo della Legge n. 112/2016, delle seguenti tipologie di spesa, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016:

- a) contributi per opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili) entro un massimale di 60.000 euro. Per le spese di importo superiore € 60.000, attinenti agli interventi di miglioramento e adeguamento di spazi che facilitano la mobilità e la qualità di vita, il distretto sociosanitario (e l'ASP per il territorio di Roma) deve preventivamente attestare alla Regione il rispetto delle priorità della programmazione degli interventi sul complessivo Elenco del patrimonio immobiliare solidale del territorio di riferimento e la verifica che tali investimenti non determinino situazioni di disparità a carico di altre soluzioni alloggiative.
- b) contributi per la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per civile abitazione, domotica).
- c) contributi per gli oneri di locazione. Gli oneri di locazione sono da intendersi come contributo al programma, anche in forma di assistenza economica rivolta ad uno o più beneficiari, comunque entro un tetto massimo pari all'80% del canone di locazione mensile previsto per l'immobile. Gli oneri di locazione sono stimati in base ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti.

Il contributo di locazione può essere riconosciuto **per un periodo di quattro anni**, con possibilità di proroga su autorizzazione di Regione Lazio per un periodo massimo di ulteriori quattro anni.

La ratio del limite temporale posto al contributo per la locazione è quella di consentire l'avvio e la stabilizzazione della progettualità che necessita di tale supporto economico, con la prospettiva di una progressiva sostenibilità del programma anche attraverso l'accesso ad ulteriori fonti di finanziamento pubblico (e dunque diverse da quelle previste dalla legge 112/2016) nonché la eventuale corresponsabilità dei beneficiari alle spese connesse. Tutto ciò ovviamente sotto la valutazione e stretta vigilanza da parte dell'ambito territoriale sociale.

Nel chiedere autorizzazione di proroga alla Regione, l'ambito territoriale sociale (l'ASP Asilo Savoia previa valutazione congiunta con Roma Capitale) invia alla Regione la valutazione inerente:

- la dichiarazione che la proroga non incide sul rispetto delle priorità della programmazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto 23 novembre 2016, nell'ambito dell'Elenco del patrimonio immobiliare solidale del territorio di riferimento e non

determina disparità rispetto ad altri programmi di progressiva fuoriuscita e indipendenza abitativa;

- il termine della proroga valutato, fermo restando il limite di non oltre ulteriori quattro annualità;
- l'ammontare dell'onere prorogato, nei limiti del massimale posto al 60%, e l'indicazione di una eventuale progressiva riduzione del contributo, precisando che gli oneri residui non coperti dal fondo legge 112/2016 saranno sostenuti da altre fonti pubbliche o private individuate, o dalla corresponsabilità delle persone beneficiarie, a garanzia della continuità del programma di progressiva fuoriuscita/indipendenza abitativa in argomento.

d) oneri per l'acquisto di immobili. Tale onere è valutato e autorizzato dalla Regione Lazio in forma di contributo all'acquisto.

Eventuali spese di manutenzione straordinaria sono autorizzate per gli immobili resi disponibili per il "Dopo di Noi" dopo almeno 1 anno dall'accesso a finanziamenti per opere di ristrutturazione.

La manutenzione straordinaria per gli immobili in locazione, ai sensi del l'art. 1576 del Codice civile, resta a carico del locatario.

Con la DGR 698/2022 e successiva DGR 967/2022 è stata avviata un'azione strategica tra la Regione Lazio e l'ATER ai fini dell'attuazione di politiche di welfare abitativo in favore delle persone con disabilità grave di cui alla Legge 112/2016 del Lazio, attraverso:

a) l'ampliamento dell'offerta delle soluzioni alloggiative, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale pubblica, dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016 ai fini di avviare percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa a favore delle persone beneficiarie;

b) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell'abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla legge 112/2016.

Sono state di conseguenza firmate specifiche convenzioni con l'ATER del Comune di Roma, l'ATER della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, di Latina, di Rieti, di Viterbo, e individuati n. 13 immobili da destinare all'attuazione dei programmi del Dopo di Noi.

Ad integrazione delle politiche sopra descritte, la Regione ha erogato parte del Fondo 2022 di cui alla lettera d), comma 4, art. 5 del Decreto 23 novembre 2016 in favore di un'azione di sistema che ha coinvolto le Aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP, di cui all'art. 38 della Legge regionale 11/2016, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente l'offerta alloggiativa pubblica, attraverso appositi contratti di servizio tra Regione Lazio e/o gli ambiti Sovradistrettuali e le ASP che metteranno a disposizione beni immobili con destinazione alle finalità della legge 112/2016.

Tale azione di sistema deve essere coordinata con la ricognizione di quanto previsto altresì dalla Legge 22 febbraio 2019, n. 22 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)", che, all'art. 4, comma 6, stabilisce, limitatamente alle IPAB le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite, che il patrimonio residuo è attribuito ad altre IPAB in via di trasformazione o già trasformate in ASP, secondo il criterio territoriale di cui al comma 5, lettere a) e b) medesimo articolo, con destinazione prioritaria alle finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.

Sulla base dei dati di monitoraggio e degli incontri svolti con gli stakeholder territoriali, il Fondo statale relativo

all'annualità 2024 è programmato per gli interventi ricompresi nella lettera d) per una quota pari a circa il 13% delle risorse di cui al Decreto 13 gennaio 2026, e verrà distribuito secondo i dati percentuali della popolazione residente 18 – 64 anni e dei dati di avanzamento della spesa da parte dei distretti sociosanitari e dell'ASP Asilo Savoia (per il territorio di Roma Capitale).

Al fine di dare ai cittadini e alle famiglie delle persone con disabilità informazioni adeguate e qualificate sull'utilizzo degli istituti giuridici previsti dalla legge 112/2016, circa le tematiche connesse, in particolare, all'utilizzo degli istituti giuridici per il vincolo di destinazione dei beni mobili e immobili previsti dalla normativa, nonché per definire prassi realizzative e promozione territoriale delle Fondazioni di comunità, è stata avviata una collaborazione tra la Regione e Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con la firma del protocollo di intesa di cui alla DGR 894/2025. La collaborazione ha dato avvio nei primi mesi del 2026 ad uno spazio di consulenza gratuita presso gli uffici della Regione Lazio a sostegno delle famiglie delle persone con disabilità/cittadini interessati/disponenti che hanno manifestato l'interesse alla messa a disposizione di immobili per le finalità della legge 112/2016, con particolare riguardo ai meccanismi di funzionamento dei diversi istituti esistenti per il vincolo di destinazione dei beni, tra i quali il trust, chiarendo i vantaggi, le implicazioni fiscali collegate, le responsabilità delle parti alla disciplina fiscale prevista dalla legge.

La Regione si riserva inoltre di attivare un ulteriore spazio di consulenza in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati, al fine di offrire ai cittadini un supporto qualificato anche su ulteriori profili giuridici connessi, in un'ottica di accompagnamento integrato e di rafforzamento complessivo delle azioni funzionali alla piena attuazione della legge 112/2016.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

In situazioni di emergenza, in particolare in situazioni in cui i genitori/familiari non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo i supporti genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, ma esclusivamente in via temporanea.

Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi di fuoriuscita e rientro nella situazione familiare e nella soluzione alloggiativa che presente i requisiti del DM 23 novembre 2016, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Sulla base dei dati di monitoraggio, degli incontri svolti con gli stakeholder territoriali, il Fondo statale 2024 di cui al Decreto 13 gennaio 2026, viene programmato a tale tipologia di intervento per una percentuale pari a circa il 2% del Fondo .

Le risorse destinate alla lettera e) di cui al Fondo relativo all'annualità 2024 assegnato a Regione Lazio, verranno assegnate a Roma Capitale e ai distretti sociosanitari sulla base dei dati percentuali della popolazione residente 18 – 64 anni e dei dati di avanzamento della spesa al 31.12.2025.

4. La programmazione delle risorse finanziarie

Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Le risorse complessive del fondo 2024, assegnate alla Regione Lazio con Decreto 13 gennaio 2026, sono pari a € **8.170.780,90** di cui € 1.695.300,00 specificatamente destinate al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, al fine del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio in favore dei beneficiari delle progettualità da realizzarsi con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Le percentuali di riparto regionale sugli interventi finanziabili non rappresentano un vincolo per la programmazione territoriale da parte di Roma Capitale e dei distretti sociosanitari, che potranno modulare la destinazione delle risorse al fine di rispondere ai bisogni e le peculiarità del territorio e ottimizzare l'utilizzo delle risorse, per evitare residui ed economie e rispettare i tempi della rendicontazione fissati dal Decreto ministeriale.

I criteri e i pesi adottati per la programmazione delle risorse del Fondo annualità 2024, rispettivamente risorse ordinarie pari a € 6.475.480,90 (*ID 1) e risorse dedicate agli obiettivi di servizio pari € 1.695.300,00 (*ID 2), sono i seguenti:

ID	CRITERIO	PESO	IMPORTO PESATO
1	POPOLAZIONE	20%	1.295.096,18 €
1	AVANZAMENTO SPESA	80%	5.180.384,72 €
		100%	6.475.480,90 €
2	LISTE DI ATTESA	80%	1.356.240,00 €
2	PROGRAMMI DI INDIPENDENZA ABITATIVA AVVIATI	20%	339.060,00 €
		100%	1.695.300,00 €

Interventi finanziabili	Risorse annualità 2024	Criteri di riparto risorse ordinarie	Criteri riparto obiettivi di servizio
a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	1.634.156,18 €	20% Popolazione residente 18 – 64 anni 80% Avanzamento della spesa al 31.12.2025	80% liste di attesa 20% programmi indipendenza abitativa avviati
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	3.268.312,36 €	Popolazione residente 18 – 64 anni Avanzamento della spesa al 31.12.2025	80% liste di attesa 20% programmi indipendenza abitativa avviati

c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)	2.042.695,23 €	Popolazione residente 18 – 64 anni Avanzamento della spesa al 31.12.2025	80% liste di attesa 20% programmi indipendenza abitativa avviati
d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	1.062.201,52 €	Popolazione residente 18 – 64 anni Avanzamento della spesa al 31.12.2025	
e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7	163.415,62 €	Popolazione residente 18 – 64 anni Avanzamento della spesa al 31.12.2025	
	8.170.780,90 €		

5. Monitoraggio degli interventi

Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

La Regione effettua un monitoraggio multilivello, a partire dagli incontri periodici con i referenti degli distretti sociosanitari, con il Dipartimento delle politiche sociali e salute di Roma Capitale, con l'ASP Asilo Savoia, con gli Enti del Terzo Settore, con la Consulta regionale per la disabilità, le Consulte cittadina e municipali del territorio di Roma Capitale, il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, le ATER, al fine di **sostenere e monitorare la qualità dell'attuazione territoriale** degli interventi Legge n. 112/2016.

Con cadenza almeno trimestrale vengono organizzati incontri con i distretti sociosanitari in riunioni plenarie e bilaterali al fine di **monitorare lo stato di avanzamento della spesa** da imputare sui diversi decreti ministeriali. Viene dunque periodicamente condivisa e aggiornata la ricognizione dei dati di rendicontazione, con evidenza delle percentuali non spese e previsione trimestrale delle spese imputabili. Questa attività rappresenta anche un momento consultivo e di scambio su criticità e buone prassi.

Nelle more della piena attuazione del potenziamento della governance territoriale, nel rispetto dei principi di semplificazione e leale collaborazione, per i fondi della legge 112/2016, la Regione cura direttamente la raccolta delle informazioni e alimenta la piattaforma SIOSS per conto dei Distretti sociosanitari e attua il monitoraggio della spesa in coerenza con il quadro di verifica e controllo di cui al debito informativo verso il Ministero, come previsto dalla norma dell'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016.

Viene monitorato il dato percentuale di attuazione trimestrale, con l'elaborazione di un cronoprogramma differenziato per ciascuna annualità del Fondo. In particolare, per le annualità 2016, 2017, 2018 a seguito della riprogrammazione di cui alla DGR 986/2023, il monitoraggio trimestrale è effettuato secondo le disposizioni del Ministero (note prot. n. 1372247.28-11-2023, prot. n. 1379703.29-11-2023, prot. n. 1405792.4-12-2023).

È in corso il monitoraggio della rendicontazione dell'annualità 2021 al fine di verificarne la spesa al 100%, nonché dell'avanzamento delle quote dell'annualità 2022 e 2023.

Il caricamento delle spese rendicontate su ciascuna delle annualità pregresse avviene nella piattaforma SIOSS, al raggiungimento delle quote fissate dal relativo Decreto di riparto.

Inoltre, come previsto dal punto 1.2 "Rendicontazione dei Distretti sociosanitari" dell'Allegato A della DGR 454/2023, la Regione, qualora si riscontrassero residui, in linea con quanto previsto dall'art. 64 comma 4 bis della legge regionale n. 11/2016, può rideterminare con determinazione dirigenziale l'assegnazione del fondo, nella misura dei residui rilevati, in favore dei Distretti al fine di accelerare la spesa per il rispetto delle condizioni di rendicontazione al Ministero.

Recentemente la Regione ha messo a sistema la procedura propedeutica alla reingegnerizzazione complessiva del processo di monitoraggio e rendicontazione, che include:

- la strutturazione di un database operativo centralizzato, propedeutico alla completa digitalizzazione del processo di rendicontazione, con verifica puntuale di tutte le rendicontazioni su cui è necessaria documentazione integrativa;
- l'ottimizzazione dei flussi informativi, attraverso la standardizzazione dei tracciati e la semplificazione della raccolta dei dati.

Le azioni descritte sono funzionali ai fini della digitalizzazione e trasferimento della rendicontazione sul SI PSDZ (sistema informativo piani sociali di zona) che entrerà in pieno uso al perfezionamento del processo di trasferimento delle competenze dai sovrambiti distrettuali ai distretti sociosanitari.

Annualmente vengono rilevati su ogni distretto sociosanitario, con un sistema di monitoraggio informatizzato, i dati sui beneficiari, le tipologie di intervento e le soluzioni alloggiative in cui avvengono i programmi.

Relativamente alle soluzioni alloggiative è stato implementato il questionario di monitoraggio con ulteriori dati relativi all'avvenuta iscrizione dell'immobile all'Elenco del patrimonio immobiliare solidale regionale e alla formalizzazione o meno di un vincolo di destinazione d'uso alle finalità della legge 112/2016.

I dati di monitoraggio sui beneficiari, le tipologie di intervento, le soluzioni alloggiative sono periodicamente aggiornati sulla piattaforma SIOSS.